SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA -----

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

248° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

INDICE

Commissioni permanenti		
1 - Affari costituzionali	Pag.	3
2 Giustizia	»	42
3 ^a - Affari esteri	»	54
4• - Difesa	»	60
7* - Istruzione	n	75
94 - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	80
10° - Industria	»	87
11* - Lavoro	»	89
12° - Igiene e sanità	»	98
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	105
Organismi bicamerali		
RAI-TV	Pag.	110
Informazione e segreto di Stato	»	115
Assistenza sociale	»	117
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	118
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	122
5 ¹ - Bilancio - Pareri	»	123
6' - Finanze e tesoro - Pareri	»	128
CONVOCAZIONI	Pag.	129

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

201º Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e per il lavoro e la previdenza sociale Liso.

La seduta inizia alle ore 9.45.

IN SEDE REFERENTE

- (2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
- (378) SALVATO ed altri. Disciplina del diritto di asilo
- (947) DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato
- (1040) PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1119) MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
- (1780) BEDONI ed altri. Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1785) SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazioni di stranieri extracomunitari
- (1818) BAIOLETTI. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari
- (2030) DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente CORASANITI avverte che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, riunitasi nella giornata precedente, ha rinviato l'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione n. 2294. Tale variazione non esime però la Commissione dal proseguire i propri lavori, essendo opportuno elaborare comunque delle modificazioni che saranno valutate dal Governo in sede di eventuale reiterazione del provvedimento d'urgenza. Prospetta a tale proposito l'utilità di dare vita a un comitato ristretto.

Il relatore GUERZONI ricorda di avere egli stesso suggerito in precedenza la soluzione ora indicata dal Presidente; in questa fase tuttavia egli dubita della produttività di questo metodo, constatato che le distanze politiche sono risultate notevoli.

Il PRESIDENTE ritiene allora preferibile proseguire i lavori sull'articolo 12, in attesa di ulteriori determinazioni.

Si procede quindi nell'esame degli emendamenti. Il PRESIDENTE avverte che il senatore Giurickovic ha aggiunto la propria firma ai seguenti emendamenti 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.78 e 12.79.

A proposito dell'emendamento 12.56, il sottosegretario LISO fa presente che l'emendamento 12.49, accolto dalla Commissione, disciplina in altro modo la questione.

Il senatore MANCONI, riguardo agli emendamenti 12.72 e 12.70, sostiene che all'attività svolta dalle società cooperative può essere attribuita una qualificazione mista, di lavoro subordinato ed autonomo ad un tempo. Rivolto alla Presidenza, chiede se l'emendamento 12.65 sia poi da considerare precluso in conseguenza dell'avvenuta reiezione dell'emendamento 12.0.1 (nuovo testo), intervenuta nella seduta precedente.

Il PRESIDENTE conferma la decisione di preclusione, vertendo tale emendamento su una questione già decisa dalla Commissione.

Concorda il senatore CAPUTO.

Il senatore SENESE suggerisce una riformulazione dell'emendamento 12.70, al fine di adattarlo al lavoro autonomo svolto nell'ambito di una partecipazione a società cooperativa. Il senatore CAPUTO fa osservare che la Commissione ha già fatto venir meno la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno finalizzato allo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Il senatore SERRI appoggia invece la proposta del senatore Senese.

Il senatore MANCONI sostiene che l'emendamento 12.70, come riformulato, affronti una questione non ancora esaminata dalla Commissione, in quanto in base ad esso lo straniero è abilitato ad essere semplice socio di una società cooperative, non già a costituire le società medesime. Secondo il relatore GUERZONI occorre invece prendere atto che la Commissione ha già definito la questione e che occorre anzi valutare attentamente le complesse implicazioni della questione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che l'emendamento 12.70 è stato già ritirato nella seduta precedente e che comunque esso sarebbe stato dichiarato precluso dalle precedenti deliberazioni.

La seduta viene quindi brevemente sospesa onde consentire la partecipazione dei Commissari ai lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, viene ripresa alle ore 11,10).

L'emendamento 12.71 è dichiarato precluso, mentre l'emendamento 12.145 risulta precluso nella parte relativa al lavoro autonomo e alle società cooperative.

A tale riguardo, il senatore DE MARTINO Guido ritiene che la reiezione dell'emendamento 12.0.1 (nuovo testo) non preclude necessariamente tutti gli emendamenti concernenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o per la partecipazione a cooperative, che in alcuni casi potrebbero mantenere la propria validità. Dissente il senatore CAPUTO, che viceversa considera ormai compiuta, in senso negativo, la valutazione della Commissione sull'intera questione. Il senatore MARCHETTI concorda con il senatore De Martino Guido. Il PRESIDENTE conferma che l'emendamento 12.145 è parzialmente precluso e che la reiezione dell'emendamento 12.0.1 (nuovo testo) non consente di porre in votazione emendamenti che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e per la costituzione o la partecipazione a cooperative di qualsiasi natura.

Anche l'emendamento 12.57 viene dichiarato precluso, mentre gli emendamenti 12.38 e 12.46 risultano preclusi nella parte relativa al lavoro autonomo e alle cooperative. L'emendamento 12.58 viene ritirato dai proponenti.

L'emendamento 12.73 è illustrato dal senatore MANCONI, il 12.3 dal senatore DIANA, mentre gli emendamenti 12.59 e 12.60 reciprocamente connessi, sono illustrati dal senatore CAPUTO.

L'emendamento 12.61 è dichiarato precluso.

Il senatore DIANA illustra l'emendamento 12.147 e successivamente il 12.148.

Su quest'ultimo emendamento si apre una discussione: il senatore CAPUTO ritiene preferibile la soluzione prospettata negli emendamenti 12.69 e 12.70, al fine di prevenire una disciplina eccessivamente permissiva. Il senatore MAGLIOZZI condivide tale valutazione, dichiarandosi contrario all'emendamento 12.48 e a quelli di tenore analogo. Il senatore VILLONE osserva che gli emendamenti in questione hanno lo scopo di far emergere le situazioni irregolari, senza pregiudicare le successive valutazioni dell'amministrazione. Il senatore CAPUTO replica che le verifi-

che potrebbero comportare tempi molto prolungati, mentre il senatore MAGLIOZZI a sua volta obietta che gli emendamenti vanificano la disposizione del decreto alla quale si riferiscono. Il senatore CASADEI MONTI precisa che gli emendamenti si rivolgono al passato e non compromettono la repressione di violazioni future.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 12.108, 12.105 e 12.104.

Il RELATORE pronuncia il proprio parere favorevole sui seguenti emendamer ti 12.56; 12.73, 12.86 e 12.125, di contenuto identico; 12.3; 12.4, 12.74 12.87 e 12.126, di contenuto identico; 12.127; 12.92 e 12.147, di contenuto identico; 12.89; egli è parimenti favorevole alla parte non preclusa degli emendamenti 12.145 e 12.38. Si dichiara viceversa contrario agli emendamenti 12.108 e 12.124, di contenuto identico, nonchè agli emendamenti 12.59 e 12.60. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.72, 12.122, 12.109, 12.123, 12.88 e 12.97. Si riserva una successiva valutazione sugli emendamenti 12.85 e 12.96.

Il sottosegretario LISO si dichiara favorevole all'emendamento 12.56, contrario alla prima parte dell'emendamento 12.108, nonchè agli emendamenti, tra loro identici, 12.73, 12.86 e 12.125, ai quali ritiene preferibile la soluzione offerta dagli emendamenti 12.59 e 12.60; è altresì contrario all'emendamento 12.89. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.72, 12.122, 12.145, per la parte residua; 12.109, 12.123, 12.38 e 12.146, rispettivamente per la parte residua; 12.59, 12.60, 12.85, 12.96, 12.4, 12.88, 12.97, 12.127, 12.92, nonchè sulla seconda parte dell'emendamento 12.108.

Quanto all'emendamento 12.108, soppressivo degli ultimi due periodi della lettera d) del comma 5, la senatrice SCOPELLITI ne motiva la finalità, rivolta a ridurre le incombenze burocratiche connesse all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il senatore VILLONE condivide la prima parte dell'emendamento, ma non la seconda e la senatrice SCOPELLITI ne chiede la votazione per parti separate. Il senatore DE MARTINO Guido osserva che le verifiche sul rapporto di lavoro sono già disposte dal comma 4 e ritiene accoglibile l'intero emendamento. Il senatore MAGLIOZZI, viceversa, conferma l'opportunità di una votazione per parti separate. Su richiesta del relatore GUERZONI, il sottosegretario LISO precisa che il fondamento delle disposizioni che si propone di sopprimere è nella garanzia offerta dai pubblici funzionari competenti per la certezza della instaurazione di un rapporto di lavoro; quanto alla capacità dell'amministrazione di assicurare i relativi adempimenti, revocata in dubbio dal senatore CASADEI MONTI, il rappresentante del Governo ritiene che la disposizione non comporterà un aggravio apprezzabile: egli pertanto conclude confermando il suo avviso contrario alla prima parte dell'emendamento e rimettendosi alla Commissione sulla seconda parte di esso.

Segue quindi una discussione sugli emendamenti 12.73, 12.86 e 12.125, recanti la soppressione del comma 6. Intervengono i senatori

SENESE, CASADEI MONTI e MANCONI, nonchè il relatore GUERZONI, che sostengono l'opportunità di sopprimere la disposizione, fortemente avversata anche dalle associazioni imprenditoriali. Il senatore CAPUTO, viceversa, ribadisce che la soluzione offerta con gli emendamenti 12.59 e 12.60 è da ritenere preferibile, in quanto meno radicale di quella meramente soppressiva.

Quanto all'emendamento 12.89, il relatore GUERZONI osserva che si tratta di agevolare la regolarizzazione degli stranieri già presenti in Italia, ciò che costituisce una delle principali finalità del provvedimento: si dichiara sorpreso, pertanto, dalla valutazione negativa del rappresentante del Governo. Il senatore CAPUTO conferma le sue riserve sull'emendamento, che comporta una sanatoria anche per il periodo intercorrente tra la richiesta e la decisione dell'amministrazione. Il senatore VILLONE prospetta una riformulazione dell'emendamento, tale da chiarire che i provvedimenti conseguenti a una valutazione negativa dell'amministrazione saranno comunque adottati, mentre il riferimento alle violazioni di legge, non comprende i reati estranei all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato.

Il senatore MAGLIOZZI conferma le sue radicali riserve sulla regolarizzazione derivante dalla semplice richiesta dell'interessato.

Il sottosegretario ROSSI, a nome del Governo, si riserva una nuova valutazione sul nuovo testo dell'emendamento preannunciato dal senatore Villone, al quale il relatore GUERZONI assicura il proprio consenso.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo si esprimono quindi in senso contrario sugli emendamenti 12.76, 12.108, 12.128, 12.101, 12.103, 12.62, 12.102, 12. Il rappresentante del Governo si esprime inoltre in senso negativo anche sugli emendamenti 12.77, 12.129, 12.107, 12.78, 12.105, 12.131, 12.104, 12.132 e 12.0.3. Si rimette alla decisione della Commissione il relatore GUERZONI sugli emendamenti 12.77, 12.129, 12.107, 12.78, 12.79, 12.106, 12.130, 12.105, 12.131, 12.104, 12.132 e 12.0.3.

Si procede quindi alle votazioni. L'emendamento 12.56 dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore MARCHETTI, viene accolto. Sull'emendamento 12.72, riformulato con la soppressione della lettera b), il senatore VILLONE annuncia il proprio voto contrario in quanto la norma gli appare eccessivamente generica. Contraria è anche la dichiarazione di voto del senatore DE CORATO. L'emendamento è quindi respinto. È accolto l'emendamento 12.122 dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore DE CORATO. È altresì accolto l'emendamento 12.145 per la parte non preclusa, (fino alle parole «corsi di studio o professionali») con l'astensione del senatore CAPUTO. È altresì accolto l'emendamento 12.109, dopo le dichiarazioni di voto contrarie dei senatori DE CORATO e CAPUTO. Viene dichiarato assorbito l'emendamento 12.123.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che erano già in precedenza stati dichiarati preclusi gli emendamenti 12.70, 12.71 e 12.57. L'emenda-

mento 12.108 viene quindi posto in votazione per parti separate. È accolto il primo periodo mentre dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MARCHETTI, viene respinta la parte restante. È quindi dichiarato assorbito l'emendamento 12.124. È accolto l'emendamento 12.38, ad esclusione delle parole, alla lettera e), da «per lo svolgimento», fino a «produzione e lavoro» (parte preclusa). È del pari accolto l'emendamento 12 146 ad esclusione della parte preclusa dalle precedenti votazioni: «nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazioni, è rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo». L'emendamento 12.58 viene ritirato dai proponenti.

Sull'emendamento 12.73 interviene con una dichiarazione di voto favorevole il seratore VILLONE. L'emendamento è quindi accolto. Rimangono pertanto assorbiti gli emendamenti 12.86 e 12.125.

Il senatore DIANA riformula l'emendamento 12.3 come aggiuntivo all'articolo, anzichè sostitutivo del comma 6, appena soppresso. Così riformulato l'emendamento stesso viene accolto.

Il senatore CAPUTO insiste per la votazione degli emendamenti 12.59 e 12.60, a suo avviso non pregiudicati dalla precedenti votazioni. È di diverso avviso il PRESIDENTE, che dichiara preclusi i medesimi emendamenti, causa dell'avvenuta soppressione del comma 6 e del contributo previsto da questa disposizione.

È accolto l'emendamento 12.4, previe dichiarazioni di voto contrarie dei senatori DE CORATO, CAPUTO e FONTANINI; favorevole del senatore VILLONE. Sono quindi dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.74, 12.87 e 12.126. Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 12.88 e 12.97. Sull'emendamento 12.127, il senatore DIANA fa osservare che si presta a censure prevedere un trattamento differenziato per le dichiarazioni mendaci del datore di lavoro e del lavoratore, magari fatte in concorso. Il senatore MARCHETTI ritira quindi l'emendamento 12.127.

L'emendamento 12.92 viene accolto ed è dichiarato assorbito l'emendamento 12.147.

Dell'emendamento 12.89 il senatore VILLONE presenta una nuova formulazione. Il sottosegretario Rossi si rimette al riguardo alla decisione della Commissione e comunque suggerisce di inserire un'espressione limitativa («per le sole» violazioni pregresse). Il senatore CONTE-STABILE reputa impropria la dicitura «gli stranieri», che compare in più punti nel provvedimento. Il senatore VILLONE accetta il suggerimento del Sottosegretario, e ribadisce che l'obiettivo della sua parte politica è quello di fare emergere le situazioni di clandestinità. Il senatore MAGLIOZZI esprime il voto contrario del suo Gruppo, reputando preferibile il mantenimento del testo del Governo. Favorevoli si dichiarano i senatori DIANA e ZANOLETTI, contrario è il senatore FONTANINI, mentre il senatore CAPUTO manifesta un voto di astensione. Il senatore MANCONI aggiunge la sua firma all'emendamento 12.89, nuovo testo, dichiarandosi ad esso favorevole, e di analogo tenore è l'annuncio di voto del senatore MARCHETTI. Posto quindi in votazione, l'emenda-

mento 12.89 è accolto nella nuova formulazione. Sono pertanto dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.75, 12.98, 12.93 e 12.148.

È respirto l'emendamento 12.76 dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore DE CORATO. L'emendamento 12.108, dopo un annuncio di voto contrario del senatore DE CORATO, viene accolto. All'emendamento stesso aveva in precedenza aggiunto la propria firma il senatore MANCONI, dichiarando il proprio voto favorevole. Viene dichiarato assorbito l'emendamento 12.128. Risultano decaduti gli emendamenti da 12.30 a 12.37, nonchè da 12.40 a 12.47 e da 12.135 a 12.136. È respinto l'emendamento 12.101 ed è del pari respinto l'emendamento 12.77 dopo le dichiarazioni di voto contrarie dei senatori DE CORATO e CAPUTO, favorevole quella del senatore MARCHETTI. Sono altresì respinti gli emendamenti 12.103, 12.62 e 12.102.

Intervenendo sull'emendamento 12.129, il senatore CAPUTO osserva che esso, qualora approvato, rischia di inficiare uno dei principali aspetti del provvedimento; annuncia pertanto il suo voto contrario. Il senatore MARCHETTI insiste per la votazione, mentre il senatore CASA-DEI MONTI motiva la posizione favorevole del suo Gruppo, in quanto in mancanza il comma 14 dell'articolo verrebbe a contrastare con i principi dell'ordinamento. Contrario si dichiara il senatore DE CORATO ed anche il senatore MAGLIOZZI sottolinea i pericoli che ne deriverebbero per la sicurezza dello Stato. Il senatore SENESE esclude la sussistenza dei rischi paventati, dal momento che la disposizione resterebbe applicabile per le ipotesi in cui vi sia condanna definitiva ovvero lo straniero risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Contrario si dichiara il rappresentante del Governo, mentre il senatore CONTESTABILE rileva che non sarebbe il primo caso in cui la legge ricollega effetti negativi anche a sentenze non definitive. Ancora il senatore CASADEI MONTI conferma che il comma 14, eventualmente emendato, non farebbe venir meno la possibilità di disporre l'espulsione a norma dell'articolo 7. Per la senatrice SCOPELLITI l'ordinamento processuale prevede una pluralità di gradi di giudizio ed invita pertanto i Commissari ad un atteggiamento di maggiore coerenza. Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore FONTANINI, il senatore VILLONE annuncia che il Gruppo Progressisti-Federativo, data la delicatezza della questione, lascia ai propri aderenti libertà di voto. Posto quindi in votazione, l'emendamento viene respinto. Sono quindi dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.107 e 12.78.

Sull'emendamento 12.79 il senatore CAPUTO ritiene che la politica italiana in rnateria di immigrazione debba sintonizzarsi con gli orientamenti in vigore presso gli altri paesi europei. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario. Analoga posizione esprime il senatore DE CORATO. L'emendamento è quindi respinto e sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.106 e 12.130. È accolto l'emendamento 12.105, al quale si erano in precedenza dichiarati favorevoli i senatori VILLONE e MANCONI, quest'ultimo dopo aver aggiunto la propria firma. È dichiarato assorbito l'emendamento 12.131. È respinto l'emendamento 12.104, dopo le dichiarazioni di voto contrario dei senatori DE CORATO e CAPUTO. È dichiarato assorbito l'emendamento 12.132. Da ultimo il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 12.0.3.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta pomeridiana avrà luogo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10. Il senatore MAR-CHETTI raccomanda la Commissione di proseguire i propri lavori fino al completamento dell'esame dell'intero provvedimento.

Prende atto il PRESIDENTE, il quale ricorda che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13,45.

202 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso e per l'interno Rossi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

- (2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
- (378) SALVATO ed altri. Disciplina del diritto di asilo
- (947) DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato
- (1040) PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno di cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1119) MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
- (1780) BEDONI ed altri. Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1785) SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazioni di stranieri extracomunitari
- (1818) BAIOLETTI. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

(2030) DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore CAPUTO dà conto degli emendamenti 10.6 e 10.7. Sugli altri emendamenti i rispettivi proponenti dichiarano che essi si intendono illustrati.

Il RELATORE, quanto agli emendamenti diretti a modificare il termine di cui al comma 1, ritiene preferibile la fissazione del termine di 120 giorni. Nel complesso, si dichiara favorevole all'emendamento 10.13, interamente sostitutivo.

Il senatore DE MARTINO Guido riformula l'emendamento 10.13, sostituendo il comma 4 con la corrispondente disposizione accolta, nella seduta antimeridiana, nell'ambito dell'emendamento 12.89. Il senatore CAPUTO prospetta l'opportunità di prescrivere che i testimoni di cui al comma 2 dell'emendamento 10.13, siano cittadini italiani. Concorda la senatrice BEDONI. Dissente invece il senatore DIANA, che considera inopportuno introdurre una specificazione innovativa rispetto alla qualificazione giuridica del testimone, consolidata nell'ordinamento.

Il sottosegretario ROSSI, quanto all'emendamento 10.13, si rimette alla Commissione, così come sugli emendamenti 10.1, 10.14 e 10.22. Dichiara il contrario avviso del Governo sugli emendamenti 10.18 e 10.8.

Il senatore FIEROTTI propone di assumere, quale comma 3 dell'emendamento 10.13 la corrispondente disposizione del suo emendamento 10.27. Il senatore VILLONE, proponente l'emendamento 10.13, accoglie la richiesta del senatore FIEROTTI, che pertanto ritira l'emendamento 10.27. Il sottosegretario ROSSI esprime riserve sulla rinnovabilità del permesso dei familiari. Replicano i senatori VILLONE e FIEROTTI, che non ritengono dubbia l'interpretazione della norma, tale da rendere comunque subordinato al permesso principale quello per ricongiungimento. Concorda in tal senso anche il senatore CONTESTABILE, il quale peraltro ritiene preferibile una precisazione apposita. Il senatore VILLONE quindi, riformula nuovamente il comma 3, nel senso indicato dal senatore CONTESTABILE e presenta il testo definitivamente riformulato dell'emendamento sostitutivo (10.13 nuovo testo).

Il senatore CAPUTO presenta il subemendamento 10.13 (nuovo testo)/1, diretto a prescrivere che i testimoni siano cittadini italiani.

Il relatore GUERZONI si dichiara favorevole all'emendamento 10.13 (nuovo testo), emendamento, al quale appone la propria firma anche il senatore MANCONI, che di conseguenza ritira l'emendamento 10.9.

La senatrice BEDONI chiede la votazione per parti separate dell'emendamento, comma per comma. Annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sui commi 3 e 5, e voto contrario sugli altri.

Il senatore ALÒ annuncia il suo voto favorevole sull'intero emendamento e ritira l'emendamento 10.18, al quale aveva precedentemente aggiunto la propria firma.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo sull'intero emendamento.

Il comma 1 dell'emendamento 10.13, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione. Quanto al comma 2, viene anzitutto posto in votazione il subemendamento 10.13/1, che non risulta accolto. Sono quindi accolti, con separate votazioni, i commi 2 e 3 dell'emendamento. Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori DE CORATO e CAPUTO, è approvato anche il comma 4. La Commissione, infine, accoglie il comma 5 dell'emendamento.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti all'articolo 10, ad eccezione degli emendamenti 10.11, 10.20 e 10.29, che recano disposizioni aggiuntive e compatibili con l'emendamento dianzi approvato. Quanto all'emendamento 10.7, che il PRESIDENTE ritiene parimenti precluso, si apre una discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori SENESE, MAGLIOZZI, DE CORATO, CAPUTO, VILLONE e CONTESTABILE: al termine il senatore CONTESTABILE riformula la proposta di modifica, al fine di configurarla in modo autonomo, rispetto alla fattispecie sanzionatoria prevista nel comma 2 dell'articolo, nel testo dell'emendamento sostitutivo già accolto dalla Commissione.

Si procede alla votazione sull'emendamento 10.11, riformulato dal senatore MANCONI su richiesta del senatore VILLONE (10.11 nuovo testo). I senatori CAPUTO, DE CORATO e BEDONI annunciano voto contrario, mentre il senatore ALÒ annuncia il suo voto favorevole e ritira l'emendamento 10.20, al quale precedentemente aveva aggiunto la propria firma. L'emendamento viene poi approvato. Il PRESIDENTE avverte che tale emendamento aggiuntivo va riferito al comma 3 dell'articolo, nel testo riformulato secondo l'emendamento sostitutivo dianzi accolto.

L'emendamento 10.29 viene accolto dalla Commissione: il PRESI-DENTE avverte che tale modifica va riferita al comma 4 dell'articolo 10, nel testo risultante dall'emendamento sostitutivo dianzi accolto.

Quanto all'emendamento 10.7 (nuovo testo), esso viene respinto dalla Commissione.

Si procede quindi con gli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il senatore CAPUTO illustra l'emendamento 11.7, ispirato alla concezione della famiglia accolta nel nostro ordinamento. Il senatore SERRI illustra a sua volta l'emendamento 11.12, sottolineando l'iniquità della formulazione «coppia di figli», inserita nel testo del decreto.

Il relatore GUERZONI rileva che anche con l'articolo 12 il legislatore può realisticamente proporsi l'obiettivo della regolarizzazione e dell'emersione del maggior numero di situazioni familiari e personali, presupposto per un loro proficuo inserimento nella comunità nazionale. Si pronuncia quindi sugli emendamenti presentati, rimettendosi alla decisione della Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 11.11, 11.10, 11.27, 11.40, 11.28, 11.39, 11.2, 11.3, 11.15, 11.29, 11.38, 11.14, 11.17, 11.30, 11.37, 11.12, 11.44, 11.16, 11.18, 11.35, 11.32, 11.33, 11.34, 11.19, 11.25. Il suo parere è invece favorevole sugli emendamenti 11.13, 11.20, 11.26, 11.41, 11.21, 11.42, 11.22, 11.43, 11.23, 11.24, 11.45. Il parere e contrario sugli emendamenti 11.4, 11.5, 11.31, 11.36, 11.1, 11.6, 11.7 e 11.9. Il rappresentante del GOVERNO dichiara d' rimettersi alla Commissione sugli emendamenti presentati, ad esclusione degli emendamenti 11.31, 11.36, 11.1, 11.6, 11.6, 11.5, 11.29, 11.38, per i quali il suo parere è contrario. L'emendamento 11.18 risulta precluso per la parte relativa al secondo periodo. Analogamente l'emendamento 11.32 viene dichiarato precluso per la sua seconda parte.

La senatrice BEDONI dichiara la propria sorpresa per il parere positivo, espresso dal relatore, sull'emendamento 11.45, dal momento che il nostro ordinamento giuridico non prevede una tutela per i parenti fino al quarto grado. Il senatore VILLONE, in relazione all'emendamento 11.9, si domanda se l'alterazione fraudolenta dei dati indicati non debba essere accertata in sede giudiziaria e se il venir meno di uno dei requisiti prescritti non estinga di per sè il diritto a soggiornare sul territorio nazionale. Il senatore CONTESTABILE accede alla possibilità di specificare, eventualmente, che l'alterazione fraudolenta debba venire accertata con sentenza anche non definitiva. Il senatore SENESE fa tuttavia notare che l'innovazione proposta non e necessaria, in quanto, venuto meno il titolo, si può senz'altro procedere in via amministrativa all'espulsione. Appoggia questa interpretazione il senatore CASADEI MONTI e concorda anche il senatore CONTESTABILE, procedendo peraltro ad una riformulazione della norma (11.9 nuovo testo). Il senatore SPERONI ritiene peraltro che il legislatore potrebbe prevedere una sanzione specifica per il dichiarante mendace.

La senatrice BEDONI dichiara di ritirare l'emendamento 11.2.

Si passa quindi alle votazioni. L'emendamento 11.1, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore DE CORATO, viene respinto. Dopo prova e controprova, l'emendamento 11.4 viene accolto. È respinto l'emendamento 11.10. Rimangono quindi preclusi gli emendamenti 11.27 e 11.40. Il senatore VILLONE nota che il senatore Fierotti non ha votato a favore dell'emendamento 11.10, analogo all'emendamento 11.40, sottoscritto dallo stesso senatore Fierotti. È respinto l'emendamento 11.28, con la preclusione dell'analogo emendamento 11.39. È altresi respinto l'emendamento 11.13 e sono quindi dichiarati preclusi gli emendamenti 11.20, 11.26 e 11.41.

Il senatore DIANA sollecita una controprova sull'esito della precedente votazione. Protesta il senatore FANTE per l'andamento confuso della seduta. Il senatore VILLONE non esclude la possibilità di addivenire ad una verifica per la sola ipotesi in cui non sia risultato chiaro l'esito della votazione; egli sarebbe invece decisamente contrario qualora un commissario fosse caduto in errore sull'oggetto della votazione medesima. La senatrice BRICCARELLO dichiara di avere espresso il proprio voto in maniera affrettata e non pienamente consapevole.

Il presidente CORASANITI dispone quindi la verifica, in esito alla quale l'emendamento 11.13 risulta comunque respinto.

Il relatore GUERZONI propone la sospensione dei lavori e la loro prosecuzione nella seduta successiva.

Conviene la Commissione, ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(102) SALVATO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta

(161) PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti

(1139) FIEROTTI e BUCCI. – Norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici

(1695) GUERZONI ed altri. - Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria aì movimenti o partiti politici

(1696) ZACCAGNA e SPISANI. - Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di passaggio alla sede deliberante)

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori consegnando un testo unificato dei disegni di legge presentati.

Il relatore GUERZONI ricorda che il Comitato stesso unanime ha ravvisato sussistere le condizioni per richiedere il passaggio dei disegni di legge alla sede deliberante.

Il senatore FIEROTTI afferma però di non conoscere il testo così elaborato dal Comitato ristretto e si riserva quindi di comunicare la propria posizione nella seduta prevista per giovedì 11 gennaio.

La senatrice BRICCARELLO dichiara comunque il suo avviso favorevole al passaggio alla sede deliberante.

Il presidente CORASANITI invita quindi i commissari a volersi esprimere sulla questione posta dal relatore Guerzoni nella seduta di giovedì 11 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2294

al testo del decreto-legge

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 10. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stranieri presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare, che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado di un cittadino italiano, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.
- 2. Qualora lo straniero non sia munito di documento di identità o della documentazione attestante il grado di parentela, può presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identità personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. La falsa dichiarazione o attestazione è punita ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto. Nei confronti dello straniero identificato a norma del presente comma si procede ai rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale.
- 3. Agli stranieri, di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare di durata uguale alla durata residua di quello del familiare titolare di permesso di soggiorno di cui al precedente comma 1.
- 4. Gli stranieri che richiedono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le violazioni pregresse in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato. Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione.
 - 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12».

10.13 (Nuovo testo) VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, SENESE, DE GUIDI

All'emendamento 10.13 (nuovo testo), nel comma 2, quarto rigo, dopo la parola: «testimoni», inserire le seguenti: «cittadini italiani».

10.13 (Nuovo testo)/1

10.18

CAPUTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stranieri presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare, che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado di un cittadino italiano, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.
- 2. Qualora lo straniero non sia munito di documento di identità o della documentazione attestante il grado di parentela, può presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identità personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. La falsa dichiarazione o attestazione è punita ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del citato decreto. Nei confronti dello straniero identificato a norma del presente comma si procede ai rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale.
- 3. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata, anche nel caso di rinnovo, del permesso di soggiorno rilasciato al familiare al quale si sono ricongiunti.
- 4. Fermi restando i provvedimenti amministrativi da assumere a seguito del diniego di regolarizzazione, gli stranieri che la richiedono ai sensi del presente articolo non sono punibili per le sole violazioni pregresse in materia di ingresso e di soggiorno, relative alla loro presenza nel territorio dello Stato. Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico qualora ottengano la regolarizzazione.
 - 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12».

10.13 (Nuovo testo) VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO Guido, Senese, De Guidi, Manconi

Al comma I, sostiture la parola: «sessanta», con la seguente: -centottanta».

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centottanta».

10.8

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centoventi».

10.1

DIANA

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centoventi».

10.14

DELFINO

Al comma 1, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «centoventi».

10.22

FIEROTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sessanta» a «presente decreto» con le seguenti: «il 19 gennaio 1996».

10.17

CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le se-guenti: «e comunque non oltre il 20 gennaio 1996».

10.5

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI, MARINELLI, PACE

Al comma I, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti: «conversione in legge», e le parole: «medesima data», con le seguenti: «data del 19 novembre 1995».

10.19

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «entrata in vigore», con le seguenti: «conversione in legge».

10.25

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «medesima data», con le seguenti: «data del 19 novembre 1995».

10.26

Scopelliti, Fierotti

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11», con le seguenti: «che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano».

10.2

DIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11», con le seguenti: «che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano».

10.9

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma I, sostituire le parole: «per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11», con le seguenti: «che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano».

10.15

DELFINO

Al comma 1, sostituire le parole: «per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11», con le seguenti: «che siano coniugi o figli minori o genitori a carico di cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi, ovvero che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano».

10.23

FIEROTTI

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo:

«Qualora lo straniero non sia munito di documento di identità o della documentazione attestante il grado di parentela, può presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e confermata dalla contestuale attestazione relativa all'identità personale o al grado di parentela resa da due testimoni secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

10.3 DIANA

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: «Nel caso che non riesca a procurarsi il passaporto o altro equipollente documento, lo straniero provvede a documentare la propria identità, a norma del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

10.10

GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, DE NOTA-RIS. ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno rinnovabile della stessa durata del permesso di soggiorno rilasciato al familiare al quale si sono ricongiunti».

10.27

FIEROTTI. SCOPELLITI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «tale permesso non decade, nè viene revocato in caso di scioglimento del vincolo familiare o di espulsione del familiare dante causa del riconoscimento».

10.11

Manconi, Gallo, Pieroni Rossi, Serri, De Notaris

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale permesso rimane valido fino alla scadenza prevista anche in caso di scioglimento del vincolo familiare o di espulsione del familiare dante causa del ricongiungimento».

10.11 (Nuovo testo)

Manconi, Gallo, Pieroni Rossi, Serri, De Notaris

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno non decade, nè viene revocato, in caso di successivo scioglimento del vincolo familiare o di espulsione del familiare».

10.20

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata del permesso di soggiorno è sempre collegata a quella del richiedente».

10.6

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI, MMARINELLI, PACE

Al comma 3, sostituire le parole: «che ottengono» con le seguenti: «che richiedono».

Conseguentemente sostituire le parole: «e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico» con le seguenti: «Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione».

10.12

Manconi, Gallo, Pieroni, Rossi, Serri, De Notaris

Al comma 3, sostituire le parole: «che ottengono» con le seguenti: «che richiedono».

10.4

DIANA

Al comma 3, sostituire le parole: «che ottengono» con le seguenti: «che richiedono».

10.16

DELFINO

Al comma 3, sostituire la parola: «ottengono» con la seguente: «richiedono».

10.21

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 3, sostituire la parola: «ottengono» con la seguente: «richiedono».

10.28

SCOPELLITI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente articolo», aggiungere le seguenti: «e i loro familiari».

10.29

FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 3, sostituire le parole: «assunti a loro carico» con le seguenti: «assunti a carico di chi ottenga la regolarizzazione».

10.24

SCOPELLITI, FIEROTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora la certificazione di cui ai commi 1 e 2 presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e reddituale dello stesso, a seguito di alterazione fraudolenta dei dati indicati, si procede alla espulsione del capofamiglia, e dei familiari qualora non abbiano ottenuto permesso di soggiorno ad altro titolo».

10.7

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI, MARINELLI, PACE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora la certificazione di cui ai commi 1 e 2 presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione dello stesso, a seguito di falsa dichiarazione dei dati indicati, si procede alla espulsione dello straniero e dei familiari, salvo che questi abbiano ottenuto permesso di soggiorno ad altro titolo».

10.7 (Nuovo testo)

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI, MARINELLI, PACE

Art. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni».

11.11

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 1, sostituire le parole da: «in possesso» a «due anni» con le seguenti: «al quale sia stato concesso, ai sensi del presente decreto, un permesso di soggiorno di almeno due anni e sempre che la durata residuale del permesso sia di almeno di dieci mesi».

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE,
MARINELLI. PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «di almeno due anni» con le parole: «di durata non inferiore ad un anno».

11.10

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

11.27

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

11.40

FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 1. sopprimere le parole: «che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.28

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1 sopprimere le parole: «che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.39

SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere l'inciso: «che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto».

11.13

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto».

11.20

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-TINO, DE GUIDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto».

11.26

DELFINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto».

11.41 DIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO GUIDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.42 DIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «decorsi otto mesi dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.2 Bedoni

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «decorsì otto mesi dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato».

11.3 STANISCIA

Al comma 1, sostituire le parole: «decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «ovvero contestualmente alla regolarizzazione di cui all'articolo successivo».

11.15 Pieroni, Gallo, Manconi, Rossi Serri, De Notaris

Al comma 1, sostituire le parole da: «considerati» a: «italiana», con le seguenti: «minori di sedici anni».

11.5 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 1, dopo le parole: «per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana», inserire le seguenti: «per i figli portatori di handicap, anche se maggiorenni, e per i genitori a carico».

11.29 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana» con le seguenti: «per il coniuge, per i figli considerati minori dalla legge italiana, per i figli portatori di handicap anche se maggiorenni e per i genitori a carico».

11.38 Scopelliti, Fierotti

Al comma 1, dopo la parola: «italiana», aggiungere le seguenti: «, nonchè per i genitori a carico».

11.14 Manconi, Pieroni, Serri, Gallo, De Notaris, Rossi

Al comma 1 sostituire le parole: «e per i figli considerati minori dalla legge italiana», con le seguenti: «per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico».

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE GUIDI, DE MARTINO GUIDO, DANIELE GALDI

Al comma 1 sostituire le parole: «e per i figli considerati minori dalla legge italiana», con le seguenti: «per i figli considerati minori dalla legge italiana e per i genitori a carico».

11.43 DIANA

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «la richiesta può essere presentata anche da cittadini italiani per i suindicati familiari cittadini di paesi non appartenenti all'unione Europea».

11.17 PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 1, sostituire le parole da: «un alloggio» fino alla fine del comma, con le seguenti: «mezzi finanziari stabili sufficienti a provvedere ai bisogni della familiari ricongiunti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.30 Marchetti, Salvato

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «idoneo» con le parole: «in idonee condizioni igienico-sanitarie».

11.23

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-TINO, DE GUIDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «idoneo» con le parole: «non improprio».

11.37

SCOPELLITI

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora».

11.31

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora».

11.36

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a due volte l'importo» con le seguenti: «pari a tre volte l'importo».

11.1

BEDONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

11.6

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE, MARINELLI. PACE

Al comma 1, sopprimere l'espressione: «per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli».

11.12

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino a una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli».

11.44

DIANA

Al comma 1, sostituire le parole: «per il ricongiungimento del solo coniuge e fin ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli», con le seguenti: «per il ricongiungimento del coniuge e dei figli, ed aumentando di una volta per il ricongiungimento dei genitori».

11.16

PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «del solo coniuge» fino alla fine con le seguenti: «del coniuge e dei figli minori a carico e aumentando di una volta per i genitori a carico».

11.24

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-TINO, DE GUIDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i cittadini degli Stati dove è in vigore la poligamia il ricongiungimento è limitato ad un solo coniuge ed ai figli avuti con lo stesso».

11.7

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE, MARINELLI, PACE

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il permesso di soggiorno per i familiari è di durata non superiore a quella residuale del soggetto che richiede il ricongiungimento».

11.8

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO,T FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE, MARINELLI, PACE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «tale permesso comporta per il titolare il godimento di tutti i diritti individuali riconosciuti agli stranieri dalle convenzioni internazionali, compreso il diritto all'iscrizione al collocamento. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non decade nè viene revocato in caso di scioglimento successivo del vincolo familiare o in caso di espulsione del soggetto che ha chiesto il ricongiungimento ai sensi del comma 1».

11.18

Pieroni, Gallo, Manconi, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 3, dopo la parola: «rinnovabile» aggiungere le seguenti parole: «con immediata possibilità di lavoro».

11.35 Scopelliti

Aggiungre in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivo familiare comporta per il titolare il godimento di tutti i diritti individuali compreso il diritto all'immediata iscrizione al collocamento. Il permesso di soggiorno non decade, nè viene revocato, in caso di successivo scioglimento del vincolo familiare o di espulsione del soggetto che ha chiesto il ricongiungimento ai sensi del comma 1».

11.32

MARCHETTI, SALVATO

Aggiungre in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati si prescinde dai requisiti previsti dal precedente comma 1».

11.33

MARCHETTI, SALVATO

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di ricongiungimento familiare dei rifugiati si prescinde dai requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 11».

11.34

FIEROTTI, SCOPELLITI

DIANA

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il cittadino italiano può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il quarto grado, e per gli affini entro il secondo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla-osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilità di alloggio. Il permesso di soggiorno è rilasciato ai familiari così ricongiunti, con durata illimitata».

11.45

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il cittadino italiano può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado, e per gli affini entro il primo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilità di alloggio. Il permesso di soggiorno è rilasciato ai familiari così ricongiunti con durata illimitata».

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il cittadino italiano può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado, e per gli affini entro il primo grado. Si prescinde, ai fini del rilascio del nulla osta, da ogni requisito relativo al reddito o alla disponibilità di alloggio. Il permesso di soggiorno è rilasciato ai familiari così ricongiunti con durata illimitata».

11.25

VILLONE, CASADEI MONTI, SENESE, DE MAR-TINO, DE GUIDI

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Qualora la certificazione di cui ai commi 1 e 2 presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e reddituale dello stesso, a seguito di alterazione fraudolenta dei dati indicati, si procede alla espulsione del capofamiglia, e dei familiari qualora non abbiano ottenuto permesso di soggiorno ad altro titolo».

11.9

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE, MARINELLI, PACE

In fine, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Qualora la certificazione di cui ai commi 1 e 2 presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione dello stesso, a seguito di alterazione fraudolenta dei dati indicati, si procede alla espulsione dello straniero e dei familiari a meno che questi non abbiano ottenuto permesso di soggiorno ad altro titolo».

11.9 (Nuovo testo)

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, LISI, SCALONE, MARINELLI, PACE

Art. 12.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

12.56

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 5, sostituire il testo delle lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

«a) per motivi di lavoro subordinato, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di accertata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, ovvero per le dichiarazioni di cui al comma 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per motivi di lavoro autonomo, della durata di due anni, rinnovabile, in caso di svolgimento dell'attività di lavoro autonomo di cui al comma 2-bis;

c) temporaneo, della durata di un anno, per i permessi provvisori di cui al comma 3, nei casi non inclusi nelle precedenti lettere a) e b);

d) temporaneo, della durata di sei mesi, prorogabile per tre mesi per giustificati motivi, nei casi in cui non sia possibile accertare nè la veridicità nè la mendacia della dichiarazione resa dallo straniero».

12.72

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

12.122

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) per motivi di lavoro autonomo, della durata di anni due, nel caso di cui al comma 1-bis».

12.70

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-ter) per motivi di ricerca di lavoro, della durata di un anno, nel caso di cui al comma 2-bis».

12.71

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) temporaneo, della durata di un anno, nei casi di cui al comma 2, ovvero nei casi di cui al comma 2, per i quali, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, non risultino soddisfatti i requisiti previsti, ferme restando le disposizioni del comma 8. Il permesso è valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali e per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, anche inderoga alle disposizioni sulla condizione di reciprocità; il titolare del permesso ha altresì facoltà di costituire società di cooperative di produzione e lavoro o di diventarne socio, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocità, nonchè di stipulare contratti di associazione in partecipazione con osggetti regolarmente soggiornati in Italia».

12.145

Alla lettera d) del comma 5, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

12.57

DE CORATO, SILIQUINI, CAPLTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Alla lettera d), del comma 5, dopo le parole: «sei mesi» aggiungere la seguente: «rinnovabile».

12.109

SCOPFLLITI

Alla lettera d), del comma 5, dopo le parole: «sei mesi» aggiungere la seguente: «rinnovabile».

12.123

MARCHETTI, SALVATO

Alla lettera d), del comma 5, sopprimere le parole: «Ove essì vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto».

12.108

SCOPELLITI, MANCONI

Alla lettera d), del comma 5, sopprimere le parole da: «ove essi» fino alla fine del comma.

12.124

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) temporaneo per motivi di studio o formazione professionale, per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e per la partecipazione a società cooperative di produzione e lavoro.

5-bis). Il permesso temporaneo di cui alla lettera e) del comma 5 può essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti».

12.38 FIEROTTI

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il permesso temporaneo di cui alla lettera d) del presente comma può essere rinnovato ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legeg 28 febbraio 1990. n. 39, ovvero convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti. Nei casi di costituzione o partecipazione a cooperative o associazini, è rilasciato un permesso per motivi di lavoro autonomo. Il titolare del permesso temporaneo che lasci i territorio dello Stato regolarmente alla scadenza del permesso può far valere il diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle medesime condizioni ivi previste».

12.146 DIANA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il contratto di lavoro è stipulato presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapproto di lavoro e, periodicamente, la loro effettiva permanenza in atto».

12.58

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Sopprimere il comma 6.

12.73

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Sopprimere il comma 6.

12.86

VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI MONTI. DE MARTINO GUIDO

Sopprimere il comma 6.

12.125

MARCHETTI, SALVATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro deve darne comunicazione all'INPS e all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente».

12.3 DIANA

Al comma 6, sostituire le parole: «versare all'INPS» con le seguenti: «depositare in un conto fruttifero presso l'INPS».

12.59

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Alla lettera a), del comma 6, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un mese»; alla lettera b), sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «un mese».

12.85

DE GUIDI, PELELLA, GRUOSSO, DANIELE GALDI

Alla lettera a) del comma 6, sostituire la parola: «sei» con la parola: «tre»; e alla lettera b) sostituire la parola: «quattro» con la parola: «due».

12.96

DELFINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Tali somme sono rimborsate per la parte residuale al datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro venga interrotto per cause imputabili al lavoratore».

12.60

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Sopprimere il comma 7.

12.4

DIANA

Sopprimere il comma 7.

12.74

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Sopprimere il comma 7.

12.87

VILLONE, DE GUIDI, CASADEI MONTI, DE MARTINO GUIDO, SENESE

Sopprimere il comma 7.

12.126

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 7, sostituire le parole: «a quattro mesi» con le parole: «a un mese».

12.88

DE GUIDI, SMURAGLIA, DE LUCA, PELELLA

Al comma 7, sostituire la parola: «quattro»con la parola: «due».

12.97

DELFINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, il datore di lavoro è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno, mentre allo straniero è revocato il permesso di soggiorno».

12.127

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 8, sostituire le parole da: «Qualora» a «mendace» con le seguenti: «Qualora la documentazione di cui al presente articolo risulti mendace».

12.61

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 8, dopo le parole: «Alla condanna» aggiungere le seguenti: «dello straniero che richiede la regolarizzazione».

12.92

DELFINO

Al coma 8, dopo le parole: «Alla condanna» aggiungere le seguenti: «dello straniero che richiede la regolarizzazione».

12.147

Diana

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli stranieri che richiedono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo non sono punibili per le violaizoni pregresse in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato. Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione».

12.89

VILLONE, DE GUIDI, CASADEI MONTI, DE MARTINO GUIDO, SENESE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fermi restando i provvedimenti amministrativi da assumere a seguito del diniego di regolarizzazione, gli stranieri che la richiedono ai sensi del presente articolo non sono punibili per le sole violazioni pregresse in materia di ingresso e di soggiorno, relative alla loro presenza nel territorio dello Stato. Sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico qualora ottengano la regolarizzazione».

12.89 (Nuovo testo)

VILLONE, DE GUIDI, CASADEI MONTI, DE MARTINO GUIDO, SENESE, MANCONI

Al conima 9, sostituire le parole: »che ottengono» con le seguenti: «che richiedono» e conseguentemente sostituire le parole «e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico» con le seguenti: «sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a carico degli stranieri che ottengono la regolarizzazione».

12.75

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 9, sostituire la parola: «ottengono» con la parola: «richiedono» e dopo le parole: «tali violazioni» aggiungere le seguenti: «Qualora l'istanza di regolarizzazione sia respinta si applicano le norme del presente provvedimento».

12.98 Delfino

Al comma 9, sostituire le parole: «che ottengono» con le parole: «che richiedono».

12.93 Delfino

Al comma 9, sostituire le parole: «che ottengono» con le parole: «che richiedono».

12.148 DIANA

Al comma 9, dopo le parole: «soggiorno degli stranieri» aggiungere le seguenti: «nonchè in tema di falsificazione dei documenti di identità».

12.76 Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 10, dopo le parole: «irregolari pregressi» aggiungere «o confermino la veridicità delle dichiarazioni rese dagli stranieri ai sensi del comma 2 del presente articolo».

12.108

SCOPELLITI, MANCONI

Al comma 10, dopo le parole: «irregolarei pregressi» aggiungere le seguenti: «o confermino la verdicità delle dichiarazioni rese dagli stranieri ai sensi del comma 2 del presente articolo».

12.128

MARCHETTI. SALVATO

Al comma 10, sostituire le parole da: «centoventi» fino a: «presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «il 19 ma zo 1996».

12.101

CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centociquanta giorni».

12.30

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centotrenta giorni».

12.33

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro centodieci giorni».

12.32

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro cento giorni».

12.31

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

12.34

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro ottanta giorni».

12.35

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro settanta giorni».

12.36

BEDONI

Al comma 10 sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

12.37

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «di centoventi giorni» con le parole: «di centottanta giorni».

12.77

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di centotrenta giorni».

12.41

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di centodieci giorni».

12.40

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di cento giorni».

12,42

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di novanta giorni».

12.43

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di ottanta giorni».

12.44

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di settanta giorni».

12.45

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di sessanta giorni».

12.46

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole: «è prorogato di centoventi giorni» con le seguenti: «è prorogato di cinquanta giorni».

12.47

BEDONI

Al comma 12, sostituire le parole da: «di centoventi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «al 19 marzo 1996».

12.103

CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 12, aggiungere le seguenti parole: «comunque non oltre il 20 marzo 1996».

12.62

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 13, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-guenti: «entro cento giorni».

12.135

BEDONI

Al comma 13, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro ottanta giorni».

12.133

BEDONI

Al comma 13, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro settanta giorni».

12.134 Bedoni

Al comma 13, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

12.136 Bedoni

Al comma 13 sostituire le parole da: «novanta giorni» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «il 19 febbraio».

12.102 CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 14, sostituire le parole: «di condanna, anche non definitiva» con le seguenti: «irrevocabile di condanna».

12.129 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 14, sopprimere le parole: «, anche non definitiva».

12.107 Scopelliti

Al comma 14, sostituire le parole: «non definitiva» con le parole: «definitiva»

12.78 MANCONI, PIERONI, GALLO, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 14, sopprimere le parole: «o in uno dei paesi dell'Unione europea».

12.79 Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 14, sopprimere le parole: «o in uno dei paesi dell'Unione europea».

12.106 Scopelliti

Al comma 14, sopprimere le parole: «o in uno dei paesi dell'Unione europea».

12.130

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 14, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «commesso nei tre anni precedenti all'entrata invigore del presente decreto e per il quale sia stata comminata una pena superiore ai tre anni».

12.105

FIEROTTI, SCOPELLITI, MANCONI

Al comma 14, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «commesso nei tre anni precedenti all'entrata invigore del presente decreto e per il quale sia stata comminata una pena superiore ai tre anni».

12.131

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 14, sopprimere le parole: «, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato».

12.104 Scopelliti

Al comma 14, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

12.132 MARCHETTI, SALVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, che dichiarano di effettuare attività lavorativa nel settore dell'artigianato e del commercio, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno di durata biennale per l'iscrizione nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

- 2. Contestualmente all'iscrizione, gli stranieri di cui al comma 1, devono versare una somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipazione.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1, gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di costituire società cooperative di produzione lavoro, artigianato, commercio e servizi o di diventarne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, nonchè di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia; in tali casi possono chiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di durata biennale».

12.0.1 VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI
MONTI, DE MARTINO GUIDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, che dichiarano di effettuare attività lavorativa nel settore cell'artigianato e del commercio, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno di durata biennale per l'iscrizione nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
- 2. Contestualmente all'iscrizione, gli stranieri di cui al comma 1, devono versare una somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipazione.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1, gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà, anche prescindendo da condizioni di reciprocità, di costituire società cooperative di produzione lavoro, artigianato, commercio e servizi o di diventarne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, nonchè di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia; in tali casi possono chiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di durata annuale, rinnovabile previa verifica dell'effettivo esercizio dell'attività».

12.0.1 (Nuovo testo) VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI MONTI, DE MARTINO GUIDO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, hanno facoltà di costruire società cooperative o di divernirne soci, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità nonchè di stitupale contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente residenti in Italia. In tali casi possono chiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile per motivi di lavoro autonomo».

12.0.2 MARCHETTI, SALVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, che denuncino chi si rende responsabile dello sfruttamento della prostituzione, possono richiedere un permesso di soggiorno di sei mesi per la ricerca di lavoro e l'iscrizione immediata alle liste di collocamento».

12.0.3 MARCHETTI, SALVATO

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

131 Seduta

Presidenza del Presidente GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007-000, C02°, 0033°)

Il presidente GUARRA dà lettura di una lettera a lui indirizzata con la quale il Presidente del Senato ribadisce l'importanza di dare nuove soluzioni legislative al problema dell'usura e fa presente che, non appena la Commissione avrà definito il provvedimento, esso sarà sollecitamente sottoposto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la calendarizzazione in Assemblea.

Il senatore BRIGANDI altresì fa presente che non ha avuto luogo la discussione generale sul disegno di legge n.1231, già fatto proprio, in data 17 dicembre 1994, dal Gruppo Lega Nord ex articolo 79 del Regolamento: infatti ha avuto luogo solo la relazione da parte del senatore Palumbo, in data 22 febbraio dello scorso anno.

Sollecita quindi che la Commissione fissi quanto prima il limite temporale per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice SCOPELLITI chiede che, al fine di un'armonica programmazione dei lavori, si convochi quanto prima l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il senatore GUALTIERI sottolinea però che la programmazione è subordinata all'esito dell'eventuale crisi di Governo. Invita quindi ad esaminare in modo esaustivo i provvedimenti sull'usura, attualmente all'ordine del giorno.

Il senatore TRIPODI aderisce all'invito a valutare in data odierna gli emendamenti presentati ai suddetti provvedimenti.

Il senatore PREIONI chiede di interrompere la seduta in attesa dell'esito del dibattito sulle sorti del Governo che si sta svolgendo in queste ore presso la Camera dei Deputati. Propone, pertanto, di aggiornare i lavori della Commissione e chiede una formale votazione al riguardo.

Posta ai voti, la proposta risulta respinta.

IN SEDE REFERENTE

- (987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati
- (384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura
- (490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura
- (552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti, al disegno di legge n. 987, assunto come testo base, sospeso al termine della seduta del 20 dicembre.

Il senatore FAVUZZI fa proprio ed illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 1.4, 1.17, 1.18 e 1.21, ma ritira la sua firma dall'emendamento 1.19.

Il senatore PREIONI fa propri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.11, ma per esigenze relative alla sua formulazione, egli chiede il momentaneo accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.5.

Il senatore TRIPODI illustra gli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.24.

Il senatore PREIONI chiede che, prima di procedere all'illustrazione dei restanti emendamenti, la Commissione proceda all'audizione di studiosi di diritto penale sostanziale, in modo da approfondire le implicazioni scaturenti dalle future, delicate votazioni.

Il presidente GUARRA respinge la proposta, considerata la sua irritualità.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 1.19.

La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 1.9 e 1.13.

Il senatore LISI illustra il subemendamento 1.9/1

Il senatore PREIONI fa proprio l'emendamento 1.14 e lo illustra.

Il senatore FAVUZZI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.22 e lo illustra.

Il senatore FABRIS Giovanni aderisce all'emendamento 1.23, stante l'assenza del presentatore, ma ne introduce una riformulazione e lo illustra come modificato.

Il senatore PREIONI fa proprio l'emendamento 1.26 e lo dà per illustrato. Soggiunge però che l'esame dei provvedimenti in titolo dovrebbe proseguire, per un approfondimento tecnico, in sede di comitato ristretto e solo in un secondo momento proseguire in sede plenaria.

La proposta, posta ai voti dal Presidente GUARRA, risulta respinta.

Il senatore FAVUZZI fa propri ed illustra gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il senatore PALUMBO illustra l'emendamento 1.0.4, mentre il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Il senatore BUCCIERO presenta e rinuncia ad illustrare il subemendamento 1.18/1.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e di quelli aggiuntivi di un articolo dopo quell'articolo 1, si dispone il rinvio dei lavori alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1. - 1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644 - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, un corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e

degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IM-POSIMATO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644. - (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi in misura superiore al doppio del tasso di interesse medio praticato dalle aziende di credito sullo scoperto minimo di conto corrente, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è punito con la reclusione da una a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dal primo comma, fa dare o promettere a se o ad altri, per la mediazione, un qualsiasi compenso.

Se i rapporti usurari preveduti dai commi precedenti sono posti in essere da un agente di cambio, dagli amministratori e dai sindaci dei soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.197, i quali non abbiano fatto rilevare per iscritto il proprio dissenso al momento dell'adozione della relativa delibera, nonchè da ogni altra persona che abbia agito in nome e per conto di dette imprese, la pena è aumentata fino alla metà.

Alla condanna segue la confisca del denaro e delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato per la parte eccedente la misura degli interessi non usurari, ove non siano stati restituiti alla vittima o qualora questa non abbia esercitato l'azione per la restituzione e il risarcimento del danno"»

1.2 FAVUZZI, IMPOSIMATO, SENESE

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «o profitti usurari» con le parole: «o altri vantaggi usurari».

1.3 IL GOVERNO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «si fa dare o promettere,» aggiungere le seguenti: «ovvero acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi,». Al comma 1, primo capoverso, inserire dopo la parola: «utilità» le parole: «da soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

1.5

BELLONI, PREIONI, LISI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole da: «approfittando» a: «persona».

1.6

BELLONI, PREIONI, LISI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona».

1.7

Tripodi

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «cosa mobile» con la parola: «utilità».

1.8

IL GOVERNO

All'emendamento 1.9, sostituire il periodo: «il tasso di interesse per configurare il reato di usura è fissato nella misura del doppio del tasso intermedio tra prime rate e top rate praticato dalle aziende di credito e rilevato dall'ABI» con il seguente: «il tasso di interesse per configurare il reato di usura è fissato nella misura del tasso di sconto ufficiale vigente praticato dalla Banca d'Italia, aumentato della metà».

1.9/1

LISI, BRIGANDI

Al comma 1, sostituire il periodo da: «Per la determinazione del tasso di interesse» fino a «erogazione del credito.» con il seguente: «il tasso di interesse per configurare il reato di usura è fissato nella misura del doppio del tasso intermedio tra prime rate e top rate praticato dalle aziende di credito e rilevato dall'ABI».

1.9

SCOPELLITI, GARATTI

Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: «è usuraria la pattuizione di una prestazione di denaro o di altra utilità, in misura superiore al tasso trimestrale, per operazioni di stessa natura e rischio, fissato con decreto del Ministero del tesoro su parere della Banca d'Italia.La Banca d'Italia esprime il proprio parere sulla base delle rilevazione effettuate sul tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1, legge 17 febbraio 1992, n. 154».

1.10

TRIPOD!

Al comma 1, quarto capoverso, sopprimere il n. 3).

1.11

BELLONI, PREIONI, LISI

Al comma 1, quarto capoverso n. 3), sostituire le parole. «o i profitti usurari» con le parole: «o gli altri vantaggi usurari».

1.12

IL GOVERNO

Al comma 1, n. 3) sostituire la parola: «otto» con la parola: «cinque».

1.13

SCOPELLITI, GARATTI

Al comma I, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «L'individuazione degli elementi che compongono il tasso d'interesse usurario e la formula da utilizzarsi per il suo calcolo sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro. Nel valutare l'usurarietà delle condizioni il giudice farà riferimento in via comparativa a operazioni di importo, durata, rischio e tipo analogo».

1.14

GIURICKOVIC, PREIONI

Al comma 1, quarto capoverso n. 5), sostituire le parole: «artigianale, professionale o similare» con le parole: «artigianale o professionale».

1.15

II GOVERNO

Al comma 1, sostituire il quinto capoverso con il seguente: «La condanna per uno dei delitti previsti dal presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articolo 30, 32-bis e 36.».

1.16

IL GOVERNO

Al comma 1, quinto capoverso, dopo le parole: «a norma dell'articolo 240.» aggiungere le seguenti: «Il giudice può inoltre ordinare la chiusura provvisoria o definitiva dell'impresa in cui una delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione è condannata, provvedendo altresì, se necessario, alla nomina di un liquidatore».

1.17

LUBRANO RI RICCO

All'emendamento 1.18, sopprimere le parole: «per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato» e aggiungere, dopo le parole «mobili o immobili» la parola: «o crediti».

1.18/1 Bucciero

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere le parole: «o a lui dovuti per un valore pari alle somme costituenti il prodotto o il profitto del reato».

1.18

LUBRANO DI RICCO, PREIONI

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire la parola: «imputato» con la parola: «indagato».

1.19 Preioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sempre ordinata, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

1.20 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Quando si procede per il delitto di usura il pubblico ministero richiede ed il giudice dispone il sequestro dei beni appartenenti alla persona offesa, al coniuge ed ai parenti ed affini conviventi. Il pubblico ministero può altresì richiedere ed il giudice può disporre il sequestro dei beni appartenenti ad altre persone quando vi è il fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente od indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prodotto od il profitto del reato.

1-ter. Si osservano le disposizioni relative al sequestro preventivo. Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1-bis.

1-quater. Se tali motivi vengono meno il sequestro è revocato su istanza di un interessato o del pubblico ministero.

1-quinquies. Il sequestro dei beni non comporta limitazione ai poteri di amministrazione e di gestione, ai diritti di godimento dei beni medesimi e non incide sui rapporti giuridici preesistenti. In caso di necessità o quando se sia fatta richiesta per motivi familiari, professionali, economici o imprenditoriali, il giudice, sentito il pubblico ministero, può autorizzare atti di disposizione aventi ad oggetto beni sottoposti al sequestro».

1.21

LUBRANO DI RICCO, PREIONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.22

SENESE, IMPOSIMATO, FAVUZZI

Al termine del comma 2, inserire il seguente periodo: «È usuraia la pattuizione a una prestazione in denaro o di altra utilità, in misura superiore al tasso trimestrale per operazioni di stessa natura e rischio fissati con decreto del Ministro del Tesoro su parere della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esprime il parere di cui al comma 1 sulla base delle rilevanze effettuate sul tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 154».

1.23 FARDIN

Al tennine del comma 2, inserire il seguente periodo: «È usuraia la pattuizione a una prestazione in denaro, in misura superiore al tasso trimestrale per operazioni di stessa natura e rischio fissati con decreto del Ministro del Tesoro su parere della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esprime il parere di cui al comma 1 sulla base delle rilevanze effettuate sul tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 154».

1.23 (Nuovo testo)

FARDIN, FABRIS Giovanni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Su richiesta della parte lesa che ha presentato denuncia per usura, il giudice competente può disporre la sospensione per il periodo fino ad un anno di eventuali procedure concorsuali o esecutive in corso. Il giudice dichiara la sospensione con ordinanza, salvo che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, di omologazione nel concordato, di liquidazione coatta che sia stata distribulta la somma ricavata dall'esecuzione».

1.24 Tripodi

Sopprimere il comma 3.

1.25

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 644 del codice penale come novellato dal comma 1 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.26

GIURICKOVIC, PREIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 644 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari da persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, è punito con una pena detentiva aumentata di un terzo rispetto a quella prevista dall'articolo 644. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il soggetto ha già riportato condanna per uno de reati di cui agli articoli 416-bis e 629.

Si applica, in caso di condanna, l'ultimo comma dell'articolo 644 del codice penale"».

1.0.1

FAVUZZ, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 644-bis del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 644-ter. - (Sequestro conservativo). - Per garantire la restituzione delle somme eccedenti la misura degli interessi consentita e la confisca, in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, del denaro o delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato, nei limiti anzidetti il pubblico ministero e il giudice possono procedere a sequestro conservativo dei beni dell'indagato o imputato.

In caso di confisca sono fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno"».

1.0.2

FAVUZZ', IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 644-ter è inserito il seguente:

"Art. 644-quater. - (Nullità di obbligazione e di atti). - Qualsiasi obbligazione nascente dal reato di usura è nulla per la parte eccedente la misura degli interessi consentiti.

È analogamente nullo, nei limiti anzidetti, qualsiasi titolo al portatore rilasciato in dipendenza di un prestito usurario.

È anche nullo qualsiasi atto traslativo di beni immobili o mobili realizzato in conseguenza di rapporto usurario, fatto salvo il diritto dei terzi acquirenti in buona fede ad ottenere in restituzione le somme versate, con gli interessi e la eventuale svalutazione monetaria"».

1.0.3

FAVUZZI, IMPOSIMATO, SENESE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Sono usurari gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo precedente relativamente all'area geografica, in cui il credito è erogato e alla categoria di operazioni in cui esso è compreso».

1.0.4 Palumbo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo precedente relativamente all'area geografica in cui il credito è erogato ed alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.
- 2. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, se ricorre la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1,2, 4 e 5 del codice penale».

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

- 1. La Banca d'Italia rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dagli istituti di credito nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura comportanti rischi analoghi nelle diverse aree geografiche individuate ai sensi del comma 2. La rilevazione è pubblicata senza ritardo sulla Gazzetta Ufficiale.
- 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, e la individuazione delle aree geografiche di cui al comma 1, sono effettuate annualmente dalla Banca d'Italia e pubblicate senza ritardo sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3. Gli istituti di credito, le società di intermediazione finanziaria ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni, la individuazione delle aree geografiche e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti».

1.0.6

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IM-POSIMATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"».

1.0.7

RUSSO, SENESE, PALUMBO, SCIVOLETTO, IM-POSIMATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3.)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

92° seduta

Presidenza del Vice Presidente PORCARI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.

La seduta irizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2066) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 (Esame)

Il relatore EONANSEA rileva che l'accordo con la Repubblica argentina, relativo alla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, è deltato dalla grave minaccia dell'inquinamento e della distruzione dell'ecosistema, che rende necessaria una collaborazione fra i due paesi per conservare e mantenere inalterato lo stato delle risorse naturali. Tale accordo è il primo del suo genere ad essere stipulato dall'Italia con un paese dell'America latina con il quale si hanno notevoli rapporti commerciali, industriali e culturali.

La cooperazione sarà realizzata tramite la conoscenza degli strumenti giuridici e delle strutture organizzative nel campo della protezione ambientale vigenti nei due paesi, lo sviluppo di ricerche congiunte fra scienziati italiani ed argentini, l'utilizzo di tecnologie moderne nel settore dell'osservazione e del controllo e l'organizzazione di una bancadati, il tutto volto alla messa in opera di tecnologie appropriate alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine e dall'inquinamento atmosferico. Nel raccomandarne la sollecita approvazione, osserva che sarà necessario far slittare il triennio di riferimento dell'onere finanziario per il quale richiede al Governo di presentare in Assemblea l'apposito emendamento che soddisfi la condizione apposta al parere della 5º Commissione, di cui con l'occasione dà lettura del testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di competenza parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria del provvedimento sia riferita al triennio 19961998 e nel presupposto che la quota relativa del fondo speciale di parte corrente sia resa disponibile in seguito ai provvedimenti finanziari adottati dal Governo».

Il sottosegretario GARDINI, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge che farà strada ad altri accordi simili con i paesi del Sud America.

Il presidente PORCARI, dopo aver attirato l'attenzione sul ritardo che ha seguito la firma di questo accordo risalente al 1990, avverte che la 1º Commissione ha espresso parere favorevole. Pone poi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Concorda la Commissione.

(2101) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale

(Esame e rinvio)

Il relatore BONANSEA dà conto dei tre accordi internazionali con la Repubblica del Perù vertenti rispettivamente sull'estradizione, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sul trasferimento dei condannati. Questi atti permetteranno una reale cooperazione giudiziaria con il Perù in quanto con tale paese vigevano vecchie e limitate convenzioni risalenti alla prima metà del secolo.

Passando ad esaminare singolarmente ciascun trattato, rileva come per quello sull'estradizione vengono recepiti i più moderni orientamenti per assicurare l'azione efficace della giustizia penale nei due paesi: in virtù di esso gli Stati si obbligano a consegnare le persone ricercate per quei reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale la cui durata minima non sia inferiore ad un anno e comunque abbiano da scontare un periodo di detenzione superiore a sei mesi dalla data di arrivo della richiesta. Sono previste ipotesi di diniego dell'estradizione, in particolar modo fornendo garanzie relative ad azioni persecutorie o discriminatorie ovvero laddove il reato sia punibile con la pena di morte.

Quanto al trattato di assistenza, esso impegna i due paesi alla massima collaborazione nello svolgimento di procedimenti giudiziari e penali. Anche in questo caso sono previste garanzie di rifiuto nel caso in cui gli atti richiesti siano vietati dalla legge dello Stato o contrari ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico.

Infine il trattato relativo al trasferimento dei condannati è uno strumento che permette l'esecuzione in Italia delle condanne pronunciate contro i connazionali che hanno trasgredito le leggi peruviane e ciò al fine di permettere la rieducazione e il reinserimento del condannato nel suo ambiente nazionale. Fermo restando che la pena non può essere modificata in alcun caso, sottolinea l'importanza che tali norme avranno in particolare nel caso dei minori.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, segnala che in Assemblea sarà necessario presentare un emendamento per permettere lo slitta-

mento del triennio di riferimento, dopo aver ottenuto dal Governo opportune precisazioni. Con l'occasione dà lettura del parere espresso dalla 5º Commissione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria del provvedimento sia riferita al triennio 1996-1998 e nel presupposto che la quota relativa del fondo speciale di parte corrente sia resa disponibile in seguito ai provvedimenti finanziari adottati dal Governo».

Il presidente PORCARI informa innanzitutto che la 1º e la 2º Commissione permanente hanno espresso parere favorevole al provvedimento. Coglie pertanto l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sull'incongruità del limite di sei mesi fissato all'articolo 3 del trattato di estradizione: questa norma appare quasi assurda e sicuramente lesiva della dignità della persona poichè per un così breve periodo appare eccessivo trasferire il condannato da un continente all'altro.

Dopo che il senatore CORRAO ha dichiarato di condividere pienamente tali osservazioni, il senatore CUFFARO pur comprendendone i motivi, si domanda se la mancata ratifica non rischierebbe di pregiudicare altre questioni.

Il senatore VISENTIN fa presente che non si può considerare isolatamente l'apposizione di un termine ma che questo tipo di norma va inquadrato nel complesso dei tre trattati sottoposti all'esame della Commissione.

Il sottosegretario GARDINI precisa che le formule qui in discussione sono quelle usuali utilizzate per altri trattati analoghi e che i termini tengono conto della lunghezza della procedura di estradizione, per cui si calcola un tempo congruo per la predisposizione di simili procedimenti. Diverso è il problema del trasferimento dei condannati che è volta alla possibilità di far scontare una pena detentiva in patria a persone che vivono imprigionate in taluni paesi dove le condizioni carcerarie sono effettivamente disumane. Attualmente si stanno verificando due casi assai delicati: l'uno, proprio con il Perù, riguardante una cittadina italiana colà detenuta e l'altro, con gli Stati Uniti, che richiedono invece l'estradizione di un italiano che rischierebbe in quel paese la condanna a morte.

Il presidente PORCARI suggerisce, dato che non si può modificare in sede parlamentare il testo di un trattato, di intervenire nella fase di esecuzione di esso, con uno scambio di lettere in cui si concordino misure volte effettivamente a combattere la criminalità.

Il sottosegretario GARDINI, conscio dell'aspetto delicato di questi problemi, si dichiara disponibile a rinviare l'esame del disegno di legge per acquisire chiarimenti dagli uffici responsabili della stipula di questo tipo di trattati. Rimane comunque il parere della Commissione giustizia del Senato che, esaminato il testo in discussione, si è espressa favorevol-

mente nel senso di considerare tali norme perfettamente compatibili e in linea con l'ordinamento giuridico italiano.

Il senatore SERRI, prendendo spunto dalle vicende di alcuni concittadini accusati di crimini in paesi stranieri, data la difficoltà di ottenere garanzie in certi contesti giuridici che non corrispondono ai principi fondamentali della Repubblica italiana suggerisce una pausa per una riflessione più complessiva, utilizzando la possibilità di effettuare audizioni di tutti i responsabili del settore.

Il senatore CUFFARO e il presidente PORCARI si associano alla proposta testè formulata.

Il relatore BONANSEA precisa che le informazioni in suo possesso riguardano, nel caso del Perù, dieci detenuti di cittadinanza italiana per i quali ha avuto modo di constatare lo stato penoso di detenzione nelle carceri peruviane. Proprio nel nome del garantismo e del riconoscimento dei diritti dell'uomo ritiene di battersi per una rapida entrata in vigore di questo gruppo di trattati che ne consentirebbero l'estradizione, dichiarandosi nel contempo d'accordo sul bisogno di approfondimento del problema, purchè esso sia effettuato nel giro di poco tempo.

Il presidente PORCARI rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BRATINA, il quale ricorda che il Governo polacco sin dal 1990 sollecitò la negoziazione di un accordo sulla navigabilità aerea e, due anni dopo, presentò uno specifico progetto in materia. Tra i punti qualificanti, sottolinea i criteri di navigabilità riguardanti la progettazione e la costruzione di velivoli, le reciproche garanzie sulla realizzazione dei progetti, nonchè la cooperazione e la mutua assistenza in caso di incidenti o sinistri e in relazione alle prestazioni dei prodotti aeronautici cui si applica l'Accordo.

Dopo un intervento del senatore SERRI, che ricorda i frequenti e gravi incidenti aerei dovuti all'uso di apparecchi vecchi e insicuri, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, il senatore BRATINA precisa che l'accordo in esame riguarda gli aerei di piccole dimensioni – con peso lordo sino a 12.500 libbre –gli alianti e i motori a stantuffo di potenza non superiore a mille HP.

Il presidente PORCARI si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Serri e invita il senatore Bratina a sottolineare, nella relazione all'Assemblea, l'esigenza di severissimi controlli sui requisiti di navigabilità di tutti i velivoli. Avverte poi che la 1º e la 5º Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Il sottosegretario GARDINI fa presente che l'accordo in esame è conforme agli altri trattati bilaterali in vigore che riguardano la stessa materia. Sollecita quindi una rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2191) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente PORCARI riferisce alla Commissione sul trattato bilaterale in esame, che costituisce la cornice entro cui le relazioni tra Italia e Russia potranno trovare nei prossimi anni ulteriori sviluppi. Di fondamentale importanza, sotto il profilo politico è l'impegno dei due paesi a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto di Helsinki, nonchè gli altri documenti adottati nell'ambito dell'OSCE. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del trattato prevedono poi significative forme di consultazione o concertazione volte a favorire la stabilità internazionale, a prevenire i conflitti, a rafforzare la sicurezza anche mediante il proseguimento del processo di disarmo.

L'articolo 9, che prevede lo sviluppo delle relazioni interparlamentari, acquista un significato del tutto particolare nell'attuale situazione politica della Russia, che impone ai partners occidentali di appoggiare quelle forze politiche che si battono per il consolidamento del pluralismo democratico e di opporsi ai disegni di restaurazione autoritaria presenti in alcuni settori della Duma.

Il presidente Porcari pone in risalto poi le straordinarie opportunità che si offrono all'Italia sotto il profilo economico e, in particolare, sottolinea l'importanza del Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria, che si riunirà almeno una volta all'anno.

Il trattato, sottoscritto nell'ottobre del 1994, rappresenta un atto di attenzione e di fiducia verso l'evoluzione politica in atto nella Russia. La sua validità è ventennale, con automatico rinnovo per successivi periodi quinquennali, se nessuna delle Parti invierà all'altra notifica scritta della propria intenzione di porvi termine. Peraltro non vi è attualmente alcuna ragione per desistere dalla cooperazione fruttuosamente avviata, dal momento che una Russia democratica e con una economia aperta rappresenterà la migliore garanzia di sicurezza e stabilità nel continente europeo.

Il senatore CORRAO condivide i giudizi politici espressi dal Presidente e chiede al rappresentante del Governo per quale ragione il Consiglio italo-russo debba limitare la propria cooperazione all'ambito economico-finanziario, con l'esclusione del settore culturale, cioè proprio del campo in cui l'Italia può offrire i più significativi contributi.

Il senatore BRATINA condivide tale rilievo e osserva che, in generale, la cultura è sempre sottovalutata nei trattati di amicizia e cooperazione che l'Italia sottoscrive. È perciò opportuno che la relazione all'As-

semblea enfatizzi l'opportunità di sviluppare gli scambi in tutti i settori culturali e scientifici, inclusa l'attività universitaria.

Il senatore SERRI, pur dichiarandosi favorevole alla ratifica del trattato, esprime perplessità sulla parte del preambolo in cui la Federazione russa è definita lo stato continuatore dell'URSS. Giudica invece favorevolmente l'articolo 5, che riconosce l'importanza del processo di disarmo e reca l'impegno a rafforzare le misure di fiducia e di sicurezza, nonche a promuovere la revisione delle dottrine militari in senso strettamente difensivo.

Auspica infine che la convenzione di cui all'articolo 20 non sia limitata strettamente all'estradizione e all'assistenza giudiziaria, ma si estenda a ogni forma di collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata.

Il presidente PORCARI replica ai senatori intervenuti nella discussione, facendo presente anzitutto che il trattato è un contenitore in cui si potrà collocare ogni ulteriore accordo di cooperazione. Esso va giudicato pertanto per il suo significato politico, che è un'apertura di credito verso il processo di democratizzazione della Russia. Precisa inoltre che tutti i quindici Stati sorti dalla dissoluzione dell'URSS sono da considerarsi sui continuatori; tuttavia la posizione speciale della Federazione russa e giustificata dalla sua preminente importanza geografica, demografica, economica e militare, nonchè dalle responsabilità che si è assunta per l'applicazione degli accordi internazionali sottoscritti precedentemente dall'URSS.

Avverte infine che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1°, della 2° e della 5° Commissione.

Il sottosegretario GARDINI concorda con il presidente Porcari circa il significato politico del trattato e osserva che la formula «Stato continuatore dell'URSS» è forse un po' sbilanciata a favore della Federazione russa, ma deve essere pragmaticamente accettata perchè fa di Mosca l'interlocutore dell'Occidente in ordine all'applicazione degli accordi stipulati con l'URSS. In particolare, nel settore militare è essenziale dar piena attuazione agli accordi già sottoscritti e proseguire il processo di disarmo.

Fa poi presente al senatore Corrao che la cooperazione in campo culturale incontra un limite oggettivo nelle risorse assai scarse di cui dispongono i Ministeri degli affari esteri e dei beni culturali a causa del contenimento della spesa pubblica. In conclusione, raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione dà mandato al presidente Porcari di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 17,30.

DIFESA (4.)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

130 Seduta

Presidenza del Presidente BERTONI

Intervengono il Ministro per la Difesa CORCIONE e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero SANTORO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2166) Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 1995.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 dicembre 1995 si è conclusa la discussione generale e avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali sugli emendamenti presentati, non ostativo, ma con riserve espresse sull' emendamento 5.7, a firma dei senatori Manzi e De Notaris, riguardante la scelta del Segretario generale della Difesa tra i funzionari dello Stato non appartenenti alle Forze armate, e sulla lettera d) dell'emendamento 1.1, del senatore Ramponi, nella parte in cui viene previsto un numero minimo di sottosegretari, rilevando, al riguardo, l'opportunità di coordinare l'intero emendamento con la legge n. 400 del 1988.

Il Presidente richiama quindi l'attenzione dei componenti la Commissione sulla necessità di procedere nella valutazione degli emendamenti presentati tenendo presente l'esigenza di pervenire al più presto alla conclusione dell'iter del disegno di legge in titolo, al fine, reso improcrastinabile dall'impegno di un contingente militare italiano nell'ambito della Forza multinazionale di pace in Bosnia, di allineare la struttura di vertice delle Forze armate italiane a quelle degli altri partners dell'Alleanza Atlantica, realizzando la più volte auspicata centralizzazione del comando nella figura del Capo di Stato maggiore della Difesa. Per consentire una più approfondita riflessione sul contenuto degli emendamenti, il Presidente propone infine che nella seduta odierna si proceda all'esame degli emendamenti medesimi, acquisendo sugli stessi

il parere del relatore e del Ministro, rinviando le relative votazioni alla seduta già convocata per domani pomeriggio. Invita quindi il relatore e gli altri senatori ad illustrare gli emendamenti presentati.

Il relatore, senatore FABRIS Pietro, ribadisce preliminarmente quanto già affermato nel corso della discussione generale circa la necessità di pervenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, il cui esame si protrae dalla trascorsa legislatura. Gli emendamenti 8.1 e 10.1 sono stati da lui presentati in considerazione del fatto che, con l'approvazione della legge n. 549 del 1995, collegata alla legge finanziaria per il 1996, sono state introdotte, all'articolo 1, alcune disposizioni che anticipano una parte consistente dei contenuti normativi recati dal disegno di legge in titolo, soprattutto per quanto riguarda la ristrutturazione e l'accorpamento delle direzioni generali, degli uffici centrali e di altre strutture amministrative e produttive. Si sono pertanto resi necessari degli emendamenti al disegno di legge n. 2166 volti ad assicurare il necessario coordinamento tra quest'ultimo e la citata legge n. 549. In particolare, con l'emendamento 8.1 si prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 8, riguardante per l'appunto il riordino delle direzioni generali del Ministero della difesa già previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 549. Con l'emendamento 10.1, invece, si riformula parzialmente il comma 1 dell'articolo 10, prevedendo in primo luogo che la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti e degli organismi ad essi collegati possa essere attuato con uno o più regolamenti, e, in secondo luogo, disponendo un termine più ampio di quello previsto, da tre a dodici mesi, per l'emanazione dei regolamenti stessi; si vuole per tale via consentire al Governo di articolare nel modo che ritiene più opportuno, anche in tempi differenziati, gli interventi volti a disciplinare numerosi comparti di attività del Ministero della difesa, assegnando un termine realistico e idoneo a consentire il coordinamento tra i regolamenti sopra richiamati e i decreti legislativi emanati in base al citato articolo 1 della legge n. 549. Si tratta, come si può vedere, di emendamenti volti soprattutto a circoscrivere al minimo indispensabile la portata delle modifiche da introdurre al testo già licenziato dalla Camera dei deputati, in modo da consentire a quest'ultima di procedere in tempi il più possibile contenuti alla definitiva approvazione del provvedimento. Per tali motivi il relatore auspica che il Ministro voglia esprimere un parere favorevole sugli emendamenti da lui presentati.

Il senatore RAMPONI dà per illustrati gli emendamenti da lui sottoscritti e ribadisce quanto già da lui affermato nel corso della discussione generale circa l'esigenza di recepire, da parte di tutti i componenti della Commissione, l'appello, rappresentato nella seduta odierna dal Presidente e dal relatore, ad assicurare un *iter* il più possibile celere del disegno di legge n. 2166, ferma restando la necessità di introdurre le condivisibili modifiche proposte dal relatore, che consentano il coordinamento del testo in esame con la legge n. 549 collegata alla legge finanziaria del 1996. Di conseguenza, egli dichiara la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti da lui sottoscritti, purchè anche gli altri presentatori acconsentano a ritirare i propri, e si riserva comunque di far conoscere la sua decisione definitiva nella seduta pomeridiana di domani.

Anche il senatore LORETO dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati e, nel dichiarare la propria disponibilità a ritirarli, aderendo così a quanto proposto da ultimo dal senatore Ramponi, si riserva di far conoscere la propria definitiva determinazione nella seduta pomeridiana di domani.

Il senatore CASILLO dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario e dichiara anch'egli la propria disponibilità a ritirarli.

Prima di dare la parola al senatore Petricca per l'illustrazione degli emendamenti 10.01 e 10.02, il PRESIDENTE fa presente che essi recano disposizioni estranee al contenuto normativo del disegno di legge all'esame e pertanto si riserva di dichiararne l'inammissibilità, non prima però di aver acquisito su tale questione l'avviso della Presidenza del Senato.

Il senatore PETRICCA, dopo aver espresso il proprio assenso alla posizione illustrata dal senatore Ramponi e dagli altri senatori successivamente intervenuti, sottolinea che i due emendamenti da lui sottoscritti traggono origine da vicende particolarmente significative riguardanti ufficiali eletti parlamentari che, alla scadenza del mandato, si sono ritrovati ad essere fortemente penalizzati sul piano della ricostruzione di carriera. Gli emendamenti 10.01 e 10.02 si propongono pertanto di introdurre disposizioni che evitino il ripetersi di situazioni di emarginazione già verificatesi per alcuni ufficiali rientrati in ruolo al termine del proprio mandato, e che siano coerenti con il disposto del secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Il senatore REGIS si associa a quanto affermato dal senatore Petricca, osservando che per i militari che rientrano in ruolo al termine del mandato parlamentare si riscontrano penalizzazioni che non si verificano invece per i casi analoghi in altri comparti della pubblica amministrazione. Vi è pertanto la necessità di ristabilire un principio di parità di trattamento, anche con l'introduzione di norme che pongano fine a logiche conservatrici, proprie di molte burocrazie pubbliche, che tendono a penalizzare quanti hanno esercitato il mandato parlamentare in modo obiettivo, magari promuovendo iniziative legislative in contrasto con gli interessi delle amministrazioni di provenienza e che per tale motivo, al termine del mandato, sono stati oggetto di azioni di rivalsa all'atto della reimmissione in ruolo.

Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Regis, il senatore LORENZI sottolinea che, al di là del modo in cui verrà risolto il problema di inammissibilità prospettato dal Presidente, la questione sollevata dall'emendamento del senatore Petricca ha una propria rilevanza e riguarda non soltanto il comparto militare, ma tutti i corpi burocratici che tendono a penalizzare i propri componenti allorchè questi, come parlamentari, abbiano assunto posizioni indipendenti e non corporative, in alcuni casi accompagnando o addirittura precedendo l'opera di restaurazione della legalità nella Pubblica amministrazione intrapresa dalla magistratura.

Poichè non vi sono altre richieste di intervenire, il PRESIDENTE invita il relatore e il Ministro ad esprimere il loro parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore, senatore FABRIS Pietro, osserva preliminarmente che tutti gli emendamenti obbediscono all'intento di migliorare il testo in discussione e qualcuno potrebbe in astratto concorrere a rendere più chiaro e leggibile il testo licenziato dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda le varie proposte di modifica del merito del provvedimento, egli dichiara di rimettersi agli orientamenti che emergeranno nell'ulteriore corso della discussione in Commissione, tenuto conto anche dell'avviso che si accinge ad esprimere il Ministro. È comunque opportuno, a suo avviso, in sede di valutazione e votazione degli emendamenti, tenere conto della necessità di pervenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge all'esame, non più ulteriormente rinviabile anche in relazione alle esigenze di riordino poste dagli impegni militari assunti dall'Italia nell'ambito della iniziativa di pace in Bosnia. A tal fine, occorre evitare che all'altro ramo del Parlamento pervenga un testo ampiamente rimaneggiato, che avrebbe l'effetto di riaprire una discussione sulle linee generali di esso, vanificando così il condivisibile sforzo di elaborazione compiuto nella passata e nell'attuale legislatura. Pertanto, invita i presentatori a ritirare i propri emendamenti, in modo che le modifiche siano circoscritte alle esigenze di coordinamento con la legge n. 549, da lui già illustrate.

Il ministro CORCIONE rileva preliminarmente che l'impegno militare italiano in Bosnia, più volte richiamato nel corso del dibattito, ha posto in luce l'urgenza di assicurare la centralizzazione dei comandi, prevista dal disegno di legge in titolo nella figura di Capo di Stato maggiore della difesa, in modo tale da allineare l'assetto dei vertici delle Forze armate italiane a quello dei partners in seno all'Alleanza, la cui capacità decisionale è attualmente di gran lunga superiore a quella dell'Italia. Si tratta di un problema assai delicato, che riguarda il profilo della funzionalità, della capacità decisionale e dell'autorevolezza della presenza militare italiana in sede NATO. Di conseguenza, l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge sui vertici della Difesa è emersa ultimamente con particolare forza e pertanto egli non può che prendere atto con soddisfazione della disponibilità mostrata dai senatori Ramponi, Loreto e Petricca a ritirare gli emendamenti presentati. Occorre altresì considerare che l'altro ramo del Parlamento potrebbe procedere con facilità all'approvazione definitiva di un testo modificato soltanto nella parte relativa al coordinamento con la legge n. 549, come proposto dagli emendamenti del relatore, sui quali pertanto il Ministro esprime parere favorevole. Non altrettanto potrebbe accadere ove la Camera, mancando l'assenso su tale ipotesi, si trovi di fronte ad un testo ampiamente riformulato, destinato a riaprire la discussione, con conseguenze difficilmente prevedibili relativamente ai tempi di approvazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 10.01 e 10.02, proprio le argomentazioni addotte dal senatore Lorenzi, circa la necessità di contenere comportamenti discriminatori riscontrabili non soltanto nell'apparato militare, ma in tutta la burocrazia pubblica, danno ragione delle osser-

vazioni del Presidente circa la estraneità delle pur interessanti disposizioni recate dai suddetti emendamenti in relazione al contenuto del disegno di legge in esame. L'istanza sollevata dal senatore Petricca, che peraltro potrà trovare altri modi per farsi valere in sede parlamentare, rischia, in questo contesto, di tradursi in uno ostacolo ad una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Ministro si associa all'invito al ritiro, già formulato dal relatore, precisando che, ove tale invito non venisse accolto, il parere del Governo su di essi dovrebbe intendersi contrario.

Non vi è dubbio, come ha già sottolineato il relatore, che l'approvazione di alcuni emendamenti consentirebbe probabilmente una più limpida formulazione del testo al quale, però, non si può disconoscere chiarezza e semplicità che, nel complesso, assicurano piena visibilità a contenuti e finalità di un testo che, va ricordato, è il frutto di un esame svoltosi in entrambi i rami del Parlamento nel corso di due legislature.

Numerosi emendamenti, prosegue il Ministro, prospettano un diverso assetto della figura del Segretario generale, con l'intento di meglio assicurare a quest'ultimo il carattere di unico referente del Ministro per quanto riguarda l'attività tecnico-amministrativa. Tale intento sarebbe integralmente da condividere se al Segretario generale facessero capo soltanto attività tecnico-amministrative: in realtà, esse, proprio per la peculiarità dell'amministrazione della Difesa, hanno un impatto assai rilevante sul livello operativo, che, a sua volta, non puo non essere ricondotto in tutti i suoi aspetti ad un unico responsabile, ovvero al Capo di Stato maggiore della Difesa. Tale impostazione, che ha trovato l'assenso degli stati maggiori di Forza armata, è corroborata dalla previsione che il Segretario generale partecipi al Comitato dei capi, proprio in considerazione delle implicazioni operative che riveste la sua attività.

Rispondendo quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore LORETO, relativa al rapporto tra direttori generali, segretario generale e Ministro e alla compatibilità delle disposizioni in esame con quanto disposto su questa materia dal decreto legislativo n. 29 del 1993, il Ministro richiama l'attenzione sull'ampiezza della struttura amministrativa del dicastero della Difesa, articolato in 19 direzioni generali e 5 uffici centrali, ai quali vanno aggiunti lo Stato maggiore della Difesa e gli Stati maggiori di Forza armata. Vi è quindi l'esigenza di introdurre un principio di semplificazione delle strutture, attraverso un raccordo tra direttori generali e Segretario generale, che veda quest'ultimo come elemento di coordinamento e selezione delle richieste e delle esigenze emergenti nei vari comparti dell'Amministrazione. Sempre in base a tale esigenza di razionalizzazione, è stato previsto di affiancare al Segretario generale due vice segretari generali, proprio al fine di rendere più efficace la funzione di raccordo attribuita a tale organo.

Il PRESIDENTE rileva che nella seduta di domani pomeriggio sarà possibile acquisire l'avviso dei senatori, presentatori di emendamenti e assenti nella seduta odierna. Essi saranno chiamati anche ad esprimersi sulla richiesta di ritiro degli emendamenti stessi, avanzata da ultimo dal Ministro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di A/R pluriennale SMM 006/96 concernente «Sviluppo e produzione iniziale di un sistema missilistico superficie aria a medio raggio navale (PAAMS)»

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole) (R139 b00, C04*, 0017')

Il presidente BERTONI, relatore sul documento, osserva in primo luogo che il programma in oggetto denominato PAAMS intende sviluppare, in cooperazione con Francia e Regno Unito, un sistema missilistico superficie aria a medio raggio destinato ad essere imbarcato sulle nuove fregate Orizzonte ed idoneo a soddisfare l'esigenza di difesa a medio raggio delle forze navali, delle unità mercantili scortate e a contribuire alla difesa stessa del territorio nazionale.

Il presidente Bertoni, dopo aver ricordato che questo programma costituisce uno sviluppo specifico del cosiddetto programma FSAF, sul quale la Commissione si è già pronunciata in senso favorevole e concernente sistemi di difesa superficie area terrestre di medio raggio e navale di autodifesa, si sofferma ad illustrare le caratteristiche tecniche del sistema d'arma, il quale comprende un sofisticato complesso di radar per l'ingaggio delle tracce di minaccia e per la guida dei missili, di un sistema di controllo e comando, di un modulo lanciatore per otto missili e di una dotazione per ogni sistema imbarcato di 48 missili.

Il costo complessivo del programma, della durata di undici anni, ammonta per l'Italia a 680 miliardi, secondo una ripartizione di spesa ove la Francia e il nostro Paese partecipano ciascuno per il 20 per cento e la Gran Bretagna per il 60 per cento del totale; il riparto delle commesse è invece stabilito nella misura del 40 per cento per la Gran Bretagna e del 30 per cento per Italia e Francia.

In Italia l'impresa capo commessa è la società Alenia, mentre per le singole componenti del sistema, saranno interessate la Società OTO-MELARA per il lanciatore, la società SNIA-BPD per la testata e il motore del missile, la società Marconi Italia per alcuni elementi di software, la società Selenia Elsag per la radaristica di base e la società Alenia del Fusaro per la guida del missile a corto raggio. Sono anche interessate le società Datamat e Contraves.

Il presidente Bertoni, dopo aver ricordato l'eccellenza tecnologica di un progetto missilistico per la prima volta sviluppato tutto ed esclusivamente in ambito europeo e tale da suscitare notevole interesse sul mercato mondiale, al punto da contrastare validamente la concorrenza, sino ad ora assolutamente predominante, dell'industria statunitense, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul programma in oggetto.

Interviene quindi il senatore REGIS il quale, pur riconoscendo l'obiettiva serietà del programma per quanto concerne la sua ideazione e il suo sviluppo tecnologico, solleva preliminarmente dubbi sulla effettiva possibilità che il programma di costruzione delle fregate Orizzonte, al quale il programma PAAMS è strettamente connesso, possa essere realizzato secondo il termine indicato del 2002.

Ma la perplessità più notevole, prosegue il senatore Regis, riguarda la scelta della società capo commessa per l'Italia, poichè ancora una volta si è voluto privilegiare, diversamente da quanto accade per i nostri partners francesi e inglesi, un'impresa pubblica vale a dire l'Alenia della Finmeccanica.

Altri motivi di perplessità, conclude il senatore Regis, riguardano le modalità di ripartizione dei costi del programma e di assegnazione delle commesse industriali, poichè non è infondato il timore che possa ripetersi quanto accaduto in passato con il programma ESA.

Il senatore LORENZI, a sua volta nel dare atto al Presidente della chiarezza della relazione svolta, chiede di avere ulteriori precisazioni in merito alla effettiva capacità di difesa che il sistema d'arma può offrire per le unità navali che se ne avvalgono.

Per quanto concerne invece la distribuzione delle commesse alle imprese italiane partecipanti, il senatore Lorenzi non può non lamentare che ancora una volta sembrano venire trascurati i problemi delle imprese del settore militare situate nel Nord; si riferisce in particolare agli stabilimenti Alenia di Torino Caselle, per i quali a suo avviso si è ancora lontani dalla individuazione di soluzioni soddisfacenti.

Il senatore RAMPONI, nel prendere atto della obiettiva necessità di dare sviluppo al programma in esame e della sua rispondenza con i dettami della nostra dottrina difensiva, con particolare riguardo all'impiego delle fregate Orizzonte quale elemento portante dell'azione complessiva della nostra squadra navale, denuncia tuttavia il metodo frammentario ed episodico con il quale la Commissione difesa è costretta ad esaminare la congruità dei programmi di ammodernamento, al di fuori di valutazioni sistematiche e globali la cui mancanza finisce poi per creare inevitabili problemi e difficoltà sotto il profilo della pianificazione finanziaria. Egli dichiara pertanto di essere favorevole al programma in esame, pur auspicando che la Commissione possa essere finalmente posta in grado di affrontare e valutare argomenti di tal genere avendo a disposizione l'intero quadro dei programmi di ammodernamento e delle relative disponibilità finanziarie.

Il senatore LORETO, nell'associarsi al disagio espresso dal collega Ramponi che ha giustamente lamentato la mancanza di una visione d'insieme che penalizza le valutazioni della Commissione difesa sui programmi di ammodernamento, esprime parere favorevole sul programma in oggetto, chiedendo peraltro alcuni chiarimenti riguardanti la ripartizione delle commesse industriali e l'elenco delle società di cui l'Alenia è capofila in questo progetto.

Prende di nuovo la parola il presidente BERTONI, per precisare che il sistema PAAMS, il cui raggio di azione, a seconda del tipo di minacce da controllare, varia dai 15 ai 70 chilometri, con una percentuale di successo pari al 75 per cento e giudicato ottimale dagli Stati maggiori. Per quanto concerne costi del programma e ricaduta industriale, il presidente Bertoni ribadisce che le spese sono pari per l'Italia al 20 per cento del programma, mentre la ricaduta raggiungerà il 30 per cento dell'investimento globale; per quanto riguarda invece il rilievo formulato in me-

rito alla scelta dell'impresa capofila, il presidente Bertoni fa osservare che secondo l'attuale normativa sulle privatizzazioni le imprese dichiarate di valore strategico per gli interessi nazionali, pur essendo aperte a partecipazioni azionarie private, debbono mantenere quale azionista di maggioranza lo Stato; non sono invece noti i dati percentuali relativi alla partecipazione delle singole imprese di cui l'Alenia è capofila. In ordine poi allo specifico problema dello Stabilimento Alenia di Torino Caselle, il presidente Bertoni ricorda di essersi personalmente fatto carico del problema, aderendo ad una specifica mozione presentata di recente in Senato.

Dopo che il senatore Lorenzi ha brevemente ripreso la parola per dichiarare di ritenere insufficienti le percentuali di successo del sistema PAAMS, prende la parola il sottosegretario per la difesa SANTORO il quale, nel rimettersi alla esaustiva relazione svolta dal presidente Bertoni, si limita ad alcune puntuali osservazioni.

Per quanto riguarda la percentuale di successo del sistema, giudicata insufficiente dal senatore Lorenzi, si deve invece a suo avviso riconoscere che essa è assolutamente soddisfacente, soprattutto se si considera che esso fa parte di un complesso integrato di sistemi ci difesa che, operando contestualmente, consentono di raggiungere un livello di difesa delle unità particolarmente elevato anche rispetto agli standards delle Forze armate più dotate sotto il profilo tecnologico

Nel trattare invece delle fregate della classe Orizzonte che costituiscono a suo parere uno degli elementi essenziali dell'ammodernamento della nostra Marina e che si configurano come veri e propri incrociatori leggeri antiaerei, il sottosegretario Santoro ricorda che esse saranno in grado sia di espletare compiti di protezione delle Forze navali di altura, delle Forze anfibie e del traffico mercantile, sia di svolgere operazioni di blocco economico, di embargo, di difesa aerea del territorio e altre operazioni speciali, non ultime quelle umanitarie e di protezione delle forze di pace delle Nazioni Unite.

Per quanto concerne invece la questione dell'assegnazione delle commesse industriali, il sottosegretario Santoro, nel fare osservare che l'elenco già illustrato dal presidente Bertoni contiene di fatto l'intero comparto della nostra industria militare, ricorda peraltro che la stessa IRI, capo holding della Finmeccanica, sta valutando la possibilità di procedere ad una ulteriore privatizzazione della medesima.

Il sottosegretario Santoro dichiara infine di condividere pienamente le considerazioni svolte dal senatore Ramponi in merito alla necessità di esaminare i programmi di ammodernamento sulla base di un quadro di riferimento globale; in tal senso si farà carico di segnalare al Ministro l'opportunità di fornire alle Commissioni parlamentari ogni idoneo strumento per soddisfare tale esigenza.

Posta infine ai voti, la proposta di esprimere parere favorevole sul programma in esame è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04°, 0034°)

Il senatore MAIORCA, nel ricordare di essersi a suo tempo dichiarato contrario all'invio di un nostro contingente militare in Bosnia, desidera sottoporre all'attenzione della Commissione, affinchè solleciti a tale riguardo il Governo a fornire elementi di chiarimento, le preoccupanti dichiarazioni che verrebbero rese da alcuni nostri soldati in Bosnia e secondo le quali il nostro contingente non risulterebbe formato da soldati motivati, addestrati e bene equipaggiati, ma da una massa di disoccupati male organizzata e peggio equipaggiata.

Il presidente BERTONI, nel prendere atto della richiesta avanzata dal senatore Maiorca, invita il Governo a fornire quanto prima alla Commissione ogni utile elemento di informazione. Il sottosegretario SANTORO fornisce in merito adeguate assicurazioni.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2166

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Il Ministro della difesa, responsabile politico dell'Amministrazione della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
- a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo nel quadro della politica militare approvata dal Parlamento, emanando le apposite direttive;
- b) in tale veste rappresenta l'Italia presso gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
- c) approva la pianificazione generale con i relativi programmi tecnico-finanziari, individuando ed orientando di conseguenza l'impostazione programmatica delle attività dell'industria pubblica e privata di interesse della Difesa;
- d) svolge la propria attività politica con la collaborazione di due o più sottosegretari ai quali può delegare parte delle proprie competenze.

1.1 Ramponi

Alla lettera c) sostituire le parole: «partecipa direttamente o tramite un suo delegato» con le altre: «partecipa direttamente o tramite uno dei Sottosegretari di Stato».

1.2 Casillo, Maiorca, Fronzuti

Alla lettera d) sostituire la parola: «approva» con le altre: «propone al Consiglio dei ministri».

1.3 Manzi, De Notaris

Art. 2.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'evoluzione degli impegni militari ed i necessari adeguamenti della capacità operativa e della preparazione delle Forze armate;».

2.1 Ramponi

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari comparti di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle forze;».

2.2 RAMPONI

Alla lettera e), dopo le parole: «strumento militare» aggiungere le altre: «nel quadro delle compatibilità finanziarie offerte dalla programmazione generale di ammodernamento;».

2.3 RAMPONI

Art. 3.

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa».

3.1 RAMPONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa».

3.3 Manzi, De Notaris

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa».

3.6 LORETO

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da: «predispone» fino alla fine della lettera con le altre: «sottopone all'approvazione del Ministro, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria e quella operativa delle tre Forze armate».

3.4 Manzi, De Notaris

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «predispone, sentiti» aggiungere le altre: «il Segretario generale della difesa e».

3.2 Ramponi

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle direttive del Ministro della difesa».

3.5

Manzi, DE NOTARIS

Art. 4.

Alla lettera a), dopo le parole: «ai fini della predisposizione» aggiungere le altre: «della proposta».

4.1

Manzi, DE Notaris

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «Il Segretario Generale della difesa» aggiungere le altre: «, scelto tra i funzionari dello Stato non appartenenti alle Forze armate,».

5.7

MANZI, DE NOTARIS

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Segretario Generale della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa».

5.1 RAMPONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per le attribuzioni amministrative e del Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative».

5.8

Manzi, DE Notaris

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative».

5.11

LORETO

LORETO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento funzionale dell'attività dei Direttori generali nonchè dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;».

5.12

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due. Vice segretari generali, di cui uno militare e l'altro civile, scelto tra i direttori generali del Ministero della Difesa;».

5.2

Casillo, Maiorca, Fronzuti

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «Capo Di Stato maggiore della difesa» inserire le seguenti: «sentiti i Direttori generali del Ministero della difesa competenti per materia».

5.13

LORETO

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: «è responsabile» con l'altra: «coordina». Conseguentemente sostituire le parole: «dell'organizzazione e del funzionamento», con le altre: «l'organizzazione e il funzionamento».

5.14

Loreto

Alla lettera e) del comma 2 sopprimere la parola «almeno».

5.3

RAMPONI

Soppriniere la lettera f) del comma 2.

5.4

RAMPONI

Soppriniere la lettera f) del comma 2.

5.9

MANZI, DE NOTARIS

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa».

5.5

Casillo, Maiorca, Fronzuti

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa».

5.10

Manzi, De Notaris

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«g) il segretario generale della Difesa, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice segretario generale della carriera militare.»

5.6

Casillo, Maiorca, Fronzuti

Art. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: «Il Segretario generale della difesa,».

6.2

Manzi, De Notaris

Sopprimere il comma 2.

6.1

RAMPONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e per il Segretario generale della difesa».

6.3

Manzi, De Notaris

Al comma 2, dopo le parole: «e per il Segretario generale della Difesa» aggiungere le altre: «limitatamente all'area tecnico-operativa».

6.4

Loreto

Art. 8.

Sopprimere il comma 2.

8.1

IL RELATORE

Art. 10.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante uno o più regolamenti, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro,

sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi collegati, fatto salvo quanto già disciplinato dall' articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Conseguentemente, ai commi 2 e 4, sostituire le parole rispettivamente «il regolamento» e «del regolamento» con le altre «i regolamenti» e «dei regolamenti».

10.1 It Relatore

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpretano autenticamente nel senso che sono applicabili esclusivamente ai soggetti non disciplinati già dall'articolo 4 della legge 21 ottobre 1965, n. 1261, mentre il procedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero nei confronti del dipendente o pensionato collocato in aspettativa per mandato parlamentare si interpreta autenticamente nel senso che all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, la promozione ad anzianità cui deve essere equiordinata la ricostruzione di carriera – nel ruolo di appartenenza – fa riferimento solo all'anzianità assoluta derivante dallo status di parlamentare nazionale, acquisita con decorrenza dalla data di proclamazione».

10.01 Petricca, Dolazza, Casillo, Fronzuti, Regis

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpretano autenticamente nel senso che sono applicabili esclusivamente ai soggetti non disciplinati già dall'articolo 4 della legge 21 ottobre 1965, n. 1261».

10.02 Petricca, Dolazza, Casillo, Fronzuti, Regis

ISTRUZIONE (7.)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

165' Seduta

Presidenza del Presidente ZECCHINO

Interviene il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci.

La seduta inizia alle ore 16.10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2157-quinquies) Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facoltà degli atenei, risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 14 novembre 1995 – dei commi 6 e 7 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2157 (Discussione e rinvio)

Il relatore MERIGLIANO illustra il disegno di legge in titolo, che consta di sole due disposizioni. La prima interpreta l'articolo 6 del decreto-legge recante misure urgenti per il funzionamento delle università, convertito con legge 21 giugno 1995, n. 236, chiarendo che la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento è da intendersi riferita ai consigli di amministrazione degli atenei quali organi collegiali amministrativi di governo dell'università. Per quanto riguarda gli altri organi collegiali, spetta agli statuti degli atenei, nella loro autonomia, stabilime la composizione. La seconda disposizione modifica invece la legge n.245 del 1990, recante norme sul piano di sviluppo dell'università: nell'articolo 2 (relativo all'istituzione di nuove università e nuove facoltà) stabilisce modalità di integrazione transitoria del consiglio di facoltà, allorchè i professori di ruolo assegnati a una facoltà di nuova istituzione si riducano a un numero inferiore a cinque, di cui tre di I fascia e due di II fascia.

In conclusione, appare auspicabile una pronta approvazione del disegno di legge, di cui appare in particolar modo condivisibile la formula interpretativa recata dal comma 1, che costituisce un riconoscimento dovuto all'autonomia delle università.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessuno intende intervenire nella discussione generale, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame sia stabilito per il pomeriggio di venerdì 12 gennaio.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è rinviato.

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Il relatore PRESTI riepiloga i diversi momenti in cui si è fino ad oggi articolato l'iter di esame dei disegni di legge. Dopo l'entusiasmo iniziale innanzi a una iniziativa così innovativa, e dopo lo svolgimento di alcune audizioni, si era profilata quale problematica materia di confronto la regolamentazione relativa al personale delle istituzioni museali. Si era convenuto di stralciare dal testo unificato dei provvedimenti in titolo l'articolo relativo a quest'ultimo profilo, per farne il nucleo di un progetto di legge distinto rispetto al disegno di legge sull'autonomia dei musei, caratterizzato da un diverso ambito normativo e di sperimentazione. Tuttavia, poichè non è stata ancora presentata dal Governo la relazione tecnica, manca tuttora il parere della 5º Commissione, senza il quale non è possibile proseguire la discussione.

Il PRESIDENTE osserva che, se difficoltà si impongono, tali da rendere impossibile una celere discussione del disegno di legge in sede deliberante, è forse da meditare se non sia più opportuno un esame in sede referente, che almeno consentirebbe alla Commissione di procedere e concludere con l'approvazione di un testo da trasmettere all'Assemblea. In altri termini, il Governo deve fare una previsione sui tempi dell'iter, valutando quali siano gli strumenti più adeguati ai fini del suo più celere andamento.

La senatrice BUCCIARELLI domanda perchè la riformulazione del testo unificato e lo stralcio delle norme relative al personale, concepiti per accelerare il prosieguo dell'esame, non abbiano reso superflua la relazione tecnica.

Il MINISTRO esprime la propria perplessità innanzi al permanere della richiesta da parte della 5º Commissione della relazione tecnica, che egli riteneva non più necessaria proprio a seguito delle soluzioni cui faceva riferimento la senatrice Bucciarelli.

Il PRESIDENTE fa presente che la Sottocommissione pareri della 5º Commissione, in data 19 dicembre scorso, ha formulato precisi rilievi – di cui peraltro gli uffici del Ministero sono o dovrebbero essere a conoscenza – e conclusivamente ha ribadito la necessità della relazione tecnica.

La senatrice BUCCIARELLI chiede al Ministro chiarimenti in ordine a un decreto ministeriale, con cui egli avrebbe deliberato la

costituzione delle soprintendenze relative alle quattro istituzioni museali indicate nel disegno di legge sull'autonomia museale.

Il MINISTRO spiega che con detto decreto è stata ridisegnata la struttura delle soprintendenze, in conformità delle norme vigenti, a seguito di un confronto instaurato con il Ministero per la funzione pubblica e previo parere del Consiglio di Stato. Non è certo questa la soluzione ottimale, rimanendo prioritario un chiaro indirizzo legislativo di ampio respiro riformatore, anche in relazione alle implicazioni finanziarie. Tuttavia, nel sussistere delle incertezze e degli indugi, è apparsa una soluzione opportuna per compiere un primo passo nella direzione, concordemente auspicata in questa Commissione, di un concreto avvio del discorso autonomistico.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è quindi rinviato.

(2194) Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri (Discussione e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI illustra il disegno di legge in titolo, ricordando come proposte di modifica relative alla disciplina della contribuzione statale a favore delle istituzioni culturali abbiano già occupato il Parlamento nella X legislatura e, soprattutto, nell'XI legislatura. Il dibattito fu in parte sollecitato anche dall'esame parlamentare, nel 1993, della tabella recante i contributi destinati agli istituti culturali, ai sensi della legge n.123 del 1980 (cosiddetta «legge Amalfitano»). In quella occasione la Commissione ebbe a rilevare la proliferazione dei destinatari dei contributi e degli interventi, l'ampia discrezionalità dell'erogazione, l'eterogeneità degli interlocutori, tutti elementi che finivano con il contraddire la logica di sostegno e di programmazione insita, almeno nelle intenzioni, nella legge del 1980, snaturandola con una serie di interventi a pioggia. Si aprì pertanto una discussione volta a mettere a fuoco i criteri che consentissero di riportare l'intervento pubblico all'originaria concezione, tenuto conto della ampiezza e ricchezza del tessuto degli istituti culturali. Furono presentati tre disegni di legge, assegnati a questa Commissione, fu istituito un Comitato ristretto per il loro esame e, se anche non si giunse all'approvazione conclusiva della legge, fu elaborato un testo, puntualmente ripreso dalla Camera dei deputati che ha potuto così approvare il disegno di legge ora in esame. Di questo, va segnalato l'articolo 2, che fissa i requisiti - ben dodici - delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, secondo una griglia di condizioni che appare idonea al superamento di una certa provvisorietà, discrezionalità e non selettività che ha finora caratterizzato l'intervento pubblico. La formulazione dell'articolo 2 si presenta dunque articolata e, nonostante alcune lacune (evidente quella alla lettera d) del comma 1), puntuale. Rimane peraltro la possibilità per istituzioni benemerite che non rispondano ai requisiti indicati dall'articolo 2, di accedere a contributi diversi (si veda l'articolo 7). È inoltre previsto, all'articolo 5, che il Ministro possa sospendere le erogazioni del contributo in caso di comprovata non attività dell'istituzione culturale, secondo un principio di controllo e responsabilità che appare condivisibile

Il disegno di legge solleva alcune questioni. Considerata anche la necessità di dare definitiva sistemazione alla materia, superando le storture emerse nell'applicazione della legge n.123 del 1980, il testo potrebbe essere approvato senza modifica alcuna. E tuttavia, tale rapida soluzione del problema pare preclusa dalle innovazioni previste in questa materia dall'articolo 1 (commi da 40 a 44) della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (collegato alla manovra finanziaria), che collidono con il disegno di legge licenziato dalla Camera, dal momento che esse sopprimono i capitoli di spesa di riferimento (capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali). Posta tale antinomia, è comunque necessario modificare il testo ora in esame, con la conseguenza inevitabile di una nuova lettura presso la Camera dei deputati. Oltre alle considerazioni di carattere procedurale e di tempestività nell'approvazione del disegno di legge, sono da muovere alcune osservazioni di merito, relative all'opportunità di modificare, con il presente provvedimento, la sopra citata legge n. 549 del 1995, sottraendo alle previsioni di guesta almeno il capitolo 1605. Ancora, non si fa menzione degli istituti storici aventi importanza nazionale, istituiti con legge dello Stato, che pure dovrebbero essere oggetto di una specifica e distinta regolamentazione, in ordine ai contributi statali ad essi destinati.

In conclusione, suggerisce di approvare solo quelle modifiche che appaiano strettamente necessarie per una sistemazione coerente e omogenea della materia – in particolare in relazione ai profili finanziari – senza por mano a una rivisitazione di tutto il disegno di legge, pena un allungamento dei tempi della sua approvazione definitiva che appare non auspicabile.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'intervento testè svolto e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MERIGLIANO rileva che sarebbe opportuno, in relazione al problema della riformulazione dell'articolo 9, che fosse il Ministero a fornire una adeguata ipotesi di soluzione tecnica

Il PRESIDENTE – preso atto che non vi sono altri interventi – esprime la propria adesione alle considerazioni problematiche da ultimo svolte dalla relatrice, apparendo opportuno e necessario sottrarre la disciplina degli istituti culturali ai pericoli insiti nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria, con una meditata riscrittura dell'articolo 9 del disegno di legge. Non meno rilevante è il problema della presenza degli istituti culturali creati per legge nella tabella dei contributi destinati agli altri istituti culturali. Verificata l'utilità e la ragion d'essere degli enti istituti per legge, la regolamentazione di questi dovrebbe essere distinta e specifica.

Il ministro PAOLUCCI - in sede di replica - esprime il più convinto apprezzamento del Governo per il testo approvato dalla Camera dei deputati, che detta opportunamente regole in una materia caratterizzata

finora da eccessivi spazi di discrezionalità. È consapevole del contrasto con quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n.549 (collegata alla manovra finanziaria 1996) e assicura l'impegno del suo Dicastero per concorrere a individuare una soluzione tecnicamente corretta.

Il presidente ZECCHINO propone quindi che, stante la complessità anche tecnica della materia, il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato a giovedì 18 gennaio.

Dopo un breve intervento del senatore PERLINGIERI, che esprime talune perplessità, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2365) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prima che riprenda l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta di ieri, il presidente ZECCHINO avverte che la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha rinviato l'emissione del parere a martedì prossimo. L'esame del disegno di legge in titolo pertanto non può proseguire e deve essere rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO avverte che la seduta prevista per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9-)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

140 Seduta

Presidenza del Presidente FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09°, 0080°)

Il presidente FERRARI, pronunciate parole di augurio e di buon lavoro per il nuovo anno, informa che i sopralluoghi in alcuni porti della Sicilia, della Toscana e delle Marche, che sono stati autorizzati dalla Presidenza del Senato, avranno luogo nei giorni dal 23 al 26 gennaio (e non dal 16 al 19 gennaio, come originariamente preventivato).

Fa altresi rilevare che sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2297 (di conversione del decreto-legge n. 491 del 1995) non sono ancora pervenuti i pareri della 1^e e della 5^e Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1395) CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato preliminarmente che nella seduta del 12 settembre scorso il rappresentante del Governo ha ritirato gli emendamenti 1.2, 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, alcuni dei quali sono stati successivamente fatti propri dal relatore, fa altresì rilevare che non è ancora pervenuto il parere della 5º Commissione sugli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta odierna).

Nessuno chiedendo di parlare, il presidente Ferrari dichiara chiusa la discussione generale e dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore CARINI, richiamandosi alle considerazioni svolte in sede di illustrazione del provvedimento, sottolinea l'opportunità di consentire un esame celere del disegno di legge, che risponde a molte aspettative.

Dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha dichiarato di non avere nulla da osservare, su proposta del relatore, la Commissione rinvia il seguito dell'esame in attesa del parere della 5º Commissione sui profili finanziari degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(840) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari

(1007) ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

(1489) BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 dicembre scorso.

Il relatore CUSIMANO, osservato preliminarmente che non risultano ancora pervenuti i pareri della 5º Commissione sul testo e sugli emendamenti e della 1º Commissione sugli emendamenti, propone di rimettere l'esame al Comitato ristretto, già costituito per l'esame preliminare dei tre disegni di legge in titolo, onde consentire un nuovo, approfondito esame delle questioni sul tappeto.

I senatori BORRONI, BUCCI, GANDINI e CARINI si dichiarano d'accordo con la proposta avanzata dal relatore.

Il relatore CUSIMANO, ricordata la sollecitazione rivolta dal ministro Luchetti alla Commissione per una celere conclusione dell'iter dei provvedimenti in titolo, invita il sottosegretario Prestamburgo a trasmettere al ministro Luchetti l'invito a partecipare ai lavori del Comitato ristretto, che verrà convocato tempestivamente.

Dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha precisato di avere avuto la delega dal responsabile politico del Dicastero in ordine ai provvedimenti sui Consorzi, la Commissione conviene di rinviare l'esame al Comitato ristretto, già costituito per l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1395

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tutela delle acque interne e la protezione delle risorse biologiche sono di interesse nazionale».

1.3 Carini, relatore

Art. 2.

Al comma 3, alla lettera a), sostituire la parola: «pesca» con l'altra: «detenzione».

2.3 CARINI, relatore

Al comma 3, alla lettera c), sostituire la parola: «regimentazione» con: «regimazione».

2.1 Carini. relatore

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «in conformità alla direttiva 85/337 CEE del 27 giugno 1985 e alle norme di attuazione nazionali».

2.2 CARINI, relatore

Art. 3.

Sopprimere il comma 4.

3.1 CARINI, relatore

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

- 1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore, fatte salve le norme immediatamente applicabili e gli indirizzi in materia di tutela degli ambienti acquatici a quelle contenute nella presente legge.
- 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai propri Statuti».

4.3 CARINI, relatore

Sopprimere il comma 1.

4.1 CARINI, relatore

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e nel rispetto degli interessi generali dello Stato, dei regolamenti, delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali ai quali sia stata data esecuzione nello Stato italiano».

4.2 CARINI, relatore

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: «da parte delle regioni».

5.3 Carini, relatore

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dal possesso della licenza coloro che non hanno raggiunto il 14 anno d'età, gli ultrasettantenni con pensione sociale minima ed i portatori di handicap».

5.1 Borroni

Sopprimere il comma 2.

5.2

CARINI, ROBUSTI

Al comma 3, dopo la parola: «acque» aggiungere la parola: «interne».

5.4

CARINI, relatore

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art...

1. L'attività di vigilanza è coordinata dalle regioni e dalle provincie competenti per territorio d'intesa con il Corpo forestale dello Stato».

6.2

CARINI, relatore

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro competente» con le altre: «Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

7.1

CARINI, relatore

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7,2

CARINI, relatore

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole seguenti: «e di una corretta cultura alieutica,».

7.3

CARINI, relatore

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.5

CARINI, relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «in funzione di guardiapesca».

7.4 Carini, relatore

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art....

- 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000 per chi esercita la pesca dilettantistica nelle acque interne senza aver ottenuto la licenza di cui all'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000;
- b) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi esercita la pesca dilettantistica nelle acque interne senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione di cui all'articolo 5, comma 2; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 600.000 a L. 3.600.000».

7.0.1 Carini, relatore

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.3 Carini, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Allo scopo di regolarizzare in modo uniforme l'attività piscatoria, le Regioni perseguiranno una graduale liberalizzazione delle acque da qualsiasi diritto esclusivo di pesca; dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le acque interne sono rese libere da qualsiasi diritto esclusivo di pesca comunque denominato, spettante o conseguito a qualsiasi titolo da privati, enti, società, consorzi, istituzioni, comprese le riserve di pesca di cui all'articolo 14 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e compresi i diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

8.2 Borroni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge, non si applicano ai laghetti di pesca sportiva a pagamento».

8.1 Gandini, Carini

INDUSTRIA (10-)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

263 Seduta

Presidenza del Presidente
CARPI

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche (Rinvio del seguito dell'indagine.) (R048 000, C10-, 0007-)

Il presidente CARPI ricorda che è iscritto all'ordine del giorno il seguito dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 1995.

In considerazione della delicatezza della situazione politica egli propone, anche per dare modo ai senatori che lo desiderino di assistere al dibattito in corso alla Camera dei deputati, di rinviare alla prossima settimana le audizioni previste per la seduta odierna e per la seduta pomeridiana di domani.

La Commissione conviene. (A007 000, C10°, 0055°)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI, nello stabilire la sconvocazione della seduta pomeridiana prevista per domani, 11 gennaio 1996, fa presente l'opportunità di effettuare la seduta antimeridiana già convocata per le ore 9 di domani, al fine di svolgere l'esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, della petizione n. 159, relativa ai crediti di imprese italiane nei confronti di debitori nigeriani. Si tratta infatti di una questione di estrema gravità, che il Parlamento è stato sollecitato da più parti a esaminare e che investe la stessa sopravvivenza di una serie di piccole e medie imprese italiane che hanno realizzato in Nigeria opere di grandissimo rilievo.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore BA-GNOLI, il presidente Carpi fa presente che, a conclusione dell'indagine

sulla trasparenza delle tariffe elettriche, la Commissione potrà, se i tempi di lavoro ancora a disposizione del Parlamento saranno congrui, approvare un documento conclusivo. Peraltro egli ritiene che, nell'ipotesi in cui la legislatura in corso prosegua per un periodo sufficiente, sia necessario concludere anche l'esame di altre importanti questioni, quale ad esempio l'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale.

Concorda il senatore BAGNOLI, il quale sollecita, con l'occasione, lo svolgimento dell'interrogazione al Ministro dell'industria n. 3-01116, da lui presentata insieme ad altri senatori, relativa ai motivi per i quali si ritarda nell'adempimento degli atti relativi alla nomina dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente CARPI assicura che trasmetterà al Governo la sollecitazione testè formulata dal senatore Bagnoli. Peraltro egli fa presente di aver avuto modo di parlare di tale problema con il Ministro Clò il quale gli ha comunicato che la proposta al Parlamento per la nomina dell'Autorità sarà portata all'attenzione del prossimo Consiglio dei ministri.

La sedura termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11.)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

179 Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15.15.

SULIA PREVISTA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI SOCIALI E L'OCCUPAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO CON RAPPRESENTANTI DEI PARLAMENTI NAZIONALI (A007 000, C11+, 0035°)

Il presidente SMURAGLIA informa che il prossimo 23 gennaio si terrà a Bruxelles una riunione della Commissione per gli affari sociali e l'occupazione del Parlamento europeo con i rappresentanti dei parlamenti nazionali avente ad oggetto la politica sociale europea e la conferenza intergovernativa del 1996. Alla suddetta riunione sono invitati a partecipare due delegati della Commissione lavoro del Senato, che egli ritiene potrebbero essere individuati nel Presidente stesso e nel vicepresidente Tapparo, considerato che alla precedente riunione tenutasi il 10 e 11 aprile 1995 hanno partecipato insieme al Presidente medesimo il vicepresidente Mulas ed il senatore segretario Manfroi.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

- (260) DANIELE GALDI. Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- (514) GEI ed altri. Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili
- (582) PAINI e MARCHINI. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»
- (642) CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili
- (1129) MULAS. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili
- (1925) BASTIANETTO. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 19 dicembre 1995; la Commissione prosegue nell'esame degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge. Il presidente SMURAGLIA, ricordato che l'emendamento 4.4 era stato precedentemente accantonato, lo dichiara decaduto per assenza del proponente.

Pone quindi ai voti l'articolo 4, come emendato nella precedente seduta, che risulta approvato dalla Commissione.

Essendosi già proceduto all'esame degli emendamenti e alla votazione dell'articolo 5, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore SPISANI illustra gli emendamenti 6.0, 6.7.A, 6.9 e 6.500 a sua firma, ricordando come quest'ultimo emendamento nasca da una riformulazione –suggerita dal rappresentante del Governo – di un emendamento da lui originariamente riferito all'articolo 2.

Il senatore BARRA illustra gli emendamenti 6.1 e 6.5, di contenuto identico all'emendamento 6.4 del senatore Dujany.

Il senatore TAPPARO illustra gli emendamenti 6.2 e 6.8.

La senatrice DANIELE GALDI illustra a sua volta gli emendamenti 6.100, 6.200 e 6.300.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti 6.3, 6.6.A di contenuto identico all'emendamento 6.7 a firma del senatore Dujany. Riformula quindi l'emendamento 6.3, sopprimendo le parole «del lavoro e» e l'emendamento 6.6.A, sostituendo la parola «trasferimento» con la parola «passaggio».

- Il senatore ALO firma ed illustra l'emendamento 6.6.
- Il senatore NAPOLI ritira l'emendamento 6.400.
- Si passa all'espressione dei pareri di relatore e Governo.

Il relatore MANFROI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.0, 6.3 nuovo testo, 6.4, 6.5, 6.6.A nuovo testo, 6.7, 6.9 e 6.500, nonchè sugli emendamenti 6.7.A e 6.8 di contenuto identico. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.200 e 6.300. Si dice invece contrario agli emendamenti 6.1, osservando che la circoscrizione può risultare un ambito troppo ristretto; 6.2, al cui riguardo rileva le difficoltà che possono sorgere dall'inserimento obbligatorio dei servizi di cui all'articolo 9 nella stipula della convenzione; 6.100, con motivazioni analoghe a quelle espresse per l'emendamento 6.2; 6.6, ritenendo eccessiva ed in contrasto con l'obiettivo del collocamento mirato l'eliminazione della facoltà di richiesta nominativa.

Il sottosegretario LISO, dopo aver suggerito una riformulazione dell'emendamento 6.0 – che non viene accettata dal presentatore, senatore Spisani – si rimette alla Commissione sul suddetto emendamento; si rimette altresì sugli emendamenti 6.5 e 6.300.

Esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, ritenendo più opportuno, almeno in una fase transitoria, il riferimento all'Ufficio provin-

ciale del lavoro e della massima occupazione; sull'emendamento 6.2, che pure ritiene apprezzabile ma può costituire fonte di maggiore rigidità nella situazione attuale; egualmente contrario è all'emendamento 6.100 di contenuto analogo.

Si sofferma poi sull'emendamento 6.6, rilevando come la facoltà di scelta nominativa vada mantenuta nel contesto del provvedimento in esame, mentre con riguardo alla seconda parte la convenzione governi i parametri del rapporto: esprime quindi parere contrario all'emendamento nel suo insieme. Quanto all'emendamento 6.7.A, ne suggerisce una riformulazione in un nuovo testo, volto ad evitare il pericolo che la convenzione si trasformi in un mercanteggiamento; la riformulazione è accettata dal senatore Spisani e pertanto sull'emendamento 6.7.A nuovo testo il rappresentante del Governo esprime parere favorevole. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.200 e 6.9, rilevando come quest'ultimo emendamento comporti un aumento di spesa non correlato alle disponibilità del fondo. Il Governo è invece favorevole agli emendamenti 6.500, 6.3 nuovo testo e 6.6.A nuovo testo.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 6.0.

Sull'emendamento 6.1 si effettuano una serie di dichiarazioni di voto.

Il senatore TAPPARO esprime voto favorevole, ritenendo il disegno di legge in esame un'occasione opportuna per valorizzare il ruolo delle commissioni circoscrizionali per l'impiego.

La senatrice DANIELE GALDI esprime parere contrario, rilevando come, almeno in una prima fase, l'emendamento potrebbe comportare degli appesantimenti burocratici e come, d'altra parte, sia opportuno utilizzare l'esperienza degli Uffici provinciali del lavoro.

Il senatore DE LUCA interviene in difformità dal suo Gruppo, esprimendo voto di astensione e sottolineando come l'ufficio competente sia già individuato in altro articolo del provvedimento.

Il senatore BEDIN esprime voto contrario ritenendo la dimensione provinciale essenziale per la stipula delle convenzioni.

Posto ai voti l'emendamento 6.1 è respinto dalla Commissione.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 6.2 il senatore TAPPARO sottolinea come il Governo dovrebbe cogliere l'opportunità offerta dall'emendamento in esame -rispetto al quale dichiara voto favorevole - di coinvolgere in maniera vincolante i servizi regionali nella stipula delle convenzioni.

La senatrice DANIELE GALDI esprime voto favorevole all'emendamento 6.2, che differisce dall'emendamento a sua firma solo per la soppressione della parola «regionali»; non la convincono invece i riferimenti fatti dal senatore Tapparo all'articolo 9.

Il senatore DE LUCA, in difformità dal suo Gruppo, esprime voto di astensione sul detto emendamento, rilevando come, nel testo in esame, sarebbe opportuno precisare se i soggetti richiamati debbano aggiungersi o sostituirsi agli altri previsti; la questione assume un rilievo particolare ove si accetti la soluzione vincolistica.

Il senatore BEDIN esprime voto contrario sull'emendamento 6.2, ritenendo più opportuno il solo mantenimento dell'incentivazione che deriva dal comma 3.

Posto ai voti l'emendamento 6.2 risulta respinto dalla Commissione; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.100.

La Commissione approva quindi, con unica votazione, gli emendamenti 6.3 nuovo testo, 6.4 e 6.5 di contenuto identico.

Si passa all'emendamento 6.6, che, su richiesta del senatore DE LUCA, è posto ai voti per parti separate. La prima parte, che sostituisce le parole «facoltà di scelta nominativa» con le parole «possibilità di effettuare», risulta respinta dalla Commissione, mentre la seconda parte risulta approvata.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.6.A nuovo testo, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 6.7.

È quindi respinto l'emendamento 6.8, mentre è approvato l'emendamento 6.7.A nuovo testo; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.200.

La Commissione respinge poi l'emendamento 6.9, approva l'emendamento 6.300 e respinge infine l'emendamento 6.500.

Posto ai voti l'articolo 6 del testo unificato, come emendato, è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2343) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2º Commissione. Esame e rinvio)

Il Presidente-relatore SMURAGLIA ricorda brevemente l'iter del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, ove in vista dell'ottenimento della sede legislativa – preclusa per disegni di legge che contengano delega al Governo – si è effettuato uno stralcio, procedendo poi all'esame ed all'approvazione di due distinti provvedimenti: il disegno di legge n. 2343, assegnato in sede consultiva all'11ª Commissione ed il disegno di legge n. 2296, per il quale non è prevista l'espressione del parere da parte della medesima. Sottolinea quindi come, in una materia tanto delicata, risulti quantomeno discutibile il ricorso al meccani-

smo della delega: si verte infatti in tema di diritti individuali fondamentali e di essenziali garanzie per la protezione dell'individuo, che dovrebbero essere assoggettati ad un confronto parlamentare quanto più ampio possibile. Tale osservazione – valida in linea di principio – risulta ancora più penetrante quando si consideri che la delega dovrebbe investire anche aspetti inerenti al rapporto di lavoro.

La delega al Governo prevede la possibilità per lo stesso di emanare disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; non è ben chiaro, però a cosa detta integrazione si riferisca: se al disegno di legge n. 2296, contenente norme stralciate dal testo originario, sul quale peraltro non è stato richiesto il parere della 11º Commissione, o se invece si faccia riferimento alla legislazione oggi vigente. In materia di lavoro essa è riconducibile agli articoli 4 e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nota come Statuto dei diritti dei lavoratori. Alle esigenze a tali articoli sottese – che permangono tuttora – se ne sono aggiunte altre, collegate in particolare allo sviluppo tecnologico di questi ultimi anni; esse postulano degli aggiornamenti che tengano conto del contesto europeo e lo contemperino con il nostro sistema; tali aggiornamenti, importanti ed urgenti, non possono però essere realizzati con lo strumento della delega nella configurazione generica prevista.

Sottolinea quindi l'insufficienza dei principi e criteri direttivi cui è sottoposta la delega, che fanno riferimento ai principi e criteri della normativa comunitaria ed alle raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa: in materia di lavoro esse sono individuabili nella raccomandazione R(86) del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale e nella raccomandazione R (89) del 18 gennaio 1989, per finalità di lavoro.

Per garantire l'efficacia e la validità del sistema dovrebbero, a suo avviso, essere considerati esplicitamente alcuni aspetti essenziali. In particolare si evidenzia la necessità di predisporre forme di controllo correttivo sulle banche dati in armonia con quanto dispone la legislazione italiana, nel cui ambito grande spazio deve essere riservato alle forme di autotutela e di tutela collettiva. Rilevato, poi, che forme di informazione e consultazione, nel quadro delle relazioni collettive, sono previste dal punto 3 della citata raccomandazione R (89) del Consiglio d'Europa, ritiene però tale indicazione troppo generica per essere considerata come un vero principio. Non appare chiaro, infine, se la disciplina da introdurre dovrebbe essere uniforme per i rapporti di lavoro privatistici e pubblicistici: sottolineato come si debba evitare il rischio di un trattamento differenziato, in controtendenza rispetto all'omogeneizzazione cui puntano il decreto legislativo n. 29 del 1993 ed i provvedimenti successivi, ritiene che anche questo aspetto vada precisato con estrema chiarezza.

Conclude proponendo l'espressione di un parere contrario sul disegno di legge n. 2343 per le parti di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129, 1925

Art. 4.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. I datori di lavoro privati e pubblici, questi ultimi anche in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, qualora abbiano instaurato, con accordi pluriennali, stabili rapporti di fornitura con cooperative sociali di inserimento lavorativo, possono essere autorizzati, secondo le procedure di cui al comma precedente e, in proporzione all'entità delle forniture affidate, a portare i lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio assunti dalle cooperative sociali a compenso del minor numero dei lavoratori da assumere.

4.4 DUJANY

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «che presentano maggiori difficoltà» con le altre: «nelle occupazioni più confacenti al loro proficuo impiego».

6.0 Spisani

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione» con le seguenti: «la commissione circoscrizionale per l'impiego».

6.1 Barra

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono» e sopprimere la parola: «regionali».

6.2 Tapparo

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire: «possono» con: «devono».

6.100 DANIELE GALDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le agenzie del lavoro e per l'impiego e le cooperative sociali e loro consorzi».

6.3 BEDIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le agenzie per l'impiego e le cooperative sociali e loro consorzi».

6.3 (Nuovo testo)

BEDIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le agenzie per l'impiego e le cooperative sociali e loro consorzi».

6.4

DUJANY

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le agenzie per l'impiego e le cooperative sociali e loro consorzi».

6.5 BARRA

Al comma 2, sostituire le parole: «facoltà di scelta nominativa,» con le seguenti: «possibilità di effettuare». Dopo le parole: «contratto collettivo» aggiungere le seguenti: «, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro».

6.6

Manzi, Pugliese, Alo'

Al comma 2, dopo le parole: «contratto collettivo» aggiungere le seguenti: «le procedure di trasferimento diretto dei lavoratori invalidi dalle cooperative sociali».

6.6.A

BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «contratto collettivo» aggiungere le seguenti: «le procedure di passaggio diretto dei lavoratori invalidi dalle cooperative sociali».

6.6.A (Nuovo testo)

BEDIN

Al comma 2, dopo le parole: «contratto collettivo», aggiungere le seguenti: «, le procedure di trasferimento diretto dei lavoratori invalidi dalle cooperative sociali».

6.7

DUJANY

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.7.A

SPISANI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

6.8

TAPPARO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non è dovuto il pagamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, per i periodi dedicati allo svolgimento di tirocini nell'azienda».

6.7.A (Nuovo testo)

SPISANI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere convenuto l'esonero» con le seguenti: «L'ispettorato del lavoro su segnalazione congiunta dell'azienda e dei servizi di cui all'articolo 9 concede l'esonero».

6.200

DANIELE GALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le assunzioni effettuate in attuazione della convenzione comportano la concessione ai datori di lavoro della fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per la durata di due anni per ciascun disabile assunto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c). Nei casi in cui, in attuazione della convenzione, vengano assunti disabili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), la durata dei periodi di concessione dei benefici previsti dal medesimo comma 1 viene aumentata del 50 per cento».

Al comma 3 sostituire le parole: «quando ad essa» con le parole: «a cui».

6.300

6.9

DANIELE GALDI

SPISANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè con le Associazioni nazionali che rappresentano legalmente i disabili, a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

6.400

Napoli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La convenzione di cui all'articolo 6 può disporre una riduzione del numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente nel caso in cui il datore di lavoro stipuli, con una o più cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, contratti per la fornitura di beni o servizi da parte di queste ultime. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel regolamento previsto dall'articolo 20, disciplina l'applicazione del presente comma prevedendo che la riduzione non sia superiore al 30 per cento e che il predetto contratto assicuri un effetto occupazionale positivo sul numero delle posizioni lavorative riservate alle persone di cui all'articolo 1 occupate nelle predette cooperative».

6.500 (già 2.9.A)

SPISANI

IGIENE E SANITÀ (12.)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

131º Seduta

Presidenza del Presidente ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il seguito dell'esame del provvedimento è conseguentemente rinviato.

(2350) Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che anche per questo decreto non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice BETTONI BRANDANI interviene auspicando la sollecita conversione in legge del decreto, in considerazione della situazione di attesa da parte delle regioni, soprattutto con riferimento all'accelerazione delle procedure per l'edilizia sanitaria.

Il seguito dell'esame del provvedimento è conseguentemente rinviato.

(2342) Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (Esame e rinvio)

Il relatore DI ORIO illustra il provvedimento in titolo concernente il contenimento della spesa farmaceutica che, originariamente prevista in 9.000 miliardi dalla legge finanziaria dello scorso anno, ha subito un aggravio pari a 626 miliardi, ai quali il presente decreto intende far fronte. A suo avviso, lo sfondamento del tetto previsto è stato determinato da una serie di cause originate dal complesso quadro che caratterizza il settore farmaceutico, e che rende particolarmente difficile il controllo dell'andamento dei prezzi ed il contenimento della spesa. In particolare, il decreto in esame affronta due questioni particolarmente rilevanti e cioè le modalità ed i criteri per il confezionamento dei farmaci, nonchè il trattamento dei farmaci cosiddetti innovativi.

Per quanto riguarda il confezionamento dei farmaci (problema sul quale si è svolto di recente un interessante convegno sulla farmacoeconomia), va ricordato che già nella legge finanziaria dello scorso anno era stata demandata al Ministero l'emanazione di un rego amento che provvedesse specificatamente al riguardo, in considerazione del fatto che erano stati avviati diversi contenziosi da parte delle case farmaceutiche. Il provvedimento in esame, all'articolo 1, partendo dalla necessità di evitare la dispersione delle risorse e di contenere i costi dovuti alla non ottimale confezione del prodotto farmaceutico, stabilisce che i medicinali appartenenti alle classi a) e b) devono essere confezionati secondo il criterio dei cicli terapeutici. A tale riguardo, egli ritiene che occorrerà emendare la data del 15 dicembre 1995, indicata al comma 2, in quanto tale termine è ora superato.

Per quanto riguarda i farmaci innovativi, disciplinati dall'articolo 2, il relatore fa presente che non essendovi il prezzo medio europeo, i produttori o i distributori anche esteri, contrattano il prezzo secondo criteri che il CIPE determinerà.

Dopo aver illustrato le disposizioni dell'articolo 3 concernenti i limiti di spesa riferiti a ciascuna regione, nonchè la copertura finanziaria per le maggiori spese per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995, il relatore si sofferma sui criteri generali e specifici per la razionalizzazione delle confezioni farmaceutiche descritti nell'allegato al decreto.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MARTELLI apprezza il provvedimento in esame in quanto le disposizioni ivi contenute soddisfano, anche se non completamente, un'esigenza da egli stesso prospettata da lungo tempo, concernente proprio l'ottimale confezionamento dei farmaci. A suo avviso, tuttavia, occorrerebbe un ulteriore passo in avanti lungo tale orientamento, prevedendo che la confezione del farmaco venga effettuata non dalla ditta, ma dallo stesso farmacista al quale il cittadino si rivolge per l'acquisto del farmaco, secondo la prescrizione medica. Solo in tal modo egli ritiene che possa essere effettivamente realizzato un concreto risparmio di spesa e pertanto preannuncia la presentazione di emendamenti diretti a tale scopo.

Il senatore BINAGHI, concordando con la proposta del senatore Martelli, ritiene a sua volta che il decreto in esame venga incontro a esigenze da lungo tempo prospettata e pertanto sia senz'altro apprezzabile. A suo avviso, peraltro, andrebbero meglio indicati in dettaglio i criteri specifici di cui al numero 1 dell'allegato, in quanto quelli indicati non sembrano esaustivi della problematica sottesa e pertanto andrebbe previsto un elenco di farmaci che prevedono un ciclo terapeutico superiore

ai sei mesi, per evitare dubbi interpretativi. Per quanto riguarda poi le confezioni starter egli ritiene che non possano essere limitate ai farmaci ipertensivi in quanto in moltissimi trattamenti il dosaggio iniziale del farmaco prescritto è diverso da quello di mantenimento.

Il senatore GREGORELLI, esprimendo apprezzamento per l'illustrazione del relatore, concorda con il tenore degli orientamenti fin qui emersi, sottolineando a sua volta l'esigenza di realizzare il contenimento della spesa farmaceutica. Dopo aver espresso talune perplessità in merito al comma 3 dell'articolo 2 in quanto la disposizione è volta a reperire le necessarie risorse finanziarie per il 1995, ma non prevede nulla per il 1996, esprime l'avviso che, per quanto riguarda i farmaci innovativi, si colga l'occasione per una riflessione di carattere più generale che coinvolga altri prodotti farmaceutici, secondo l'orientamento espresso nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato il 22 dicembre scorso in sede di discussione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1996.

Il senatore XIUMÈ, concordando con l'orientamento espresso dal relatore, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di semplificare le indicazioni contenute nel foglio illustrativo che accompagna il farmaco, che contenendo spesso una nutrita serie di controindicazioni, sovente scoraggia il paziente dall'uso stesso del farmaco, determinando in tal modo un evidente spreco.

Il senatore CAMPUS, dopo aver espresso apprezzamento per il decreto in esame, in quanto risponde agli impegni assunti dal Governo in tale materia, (eventualità questa che accade di rado) fa presente che il termine indicato dall'articolo 1 – e cioè il 15 dicembre 1995 – necessiterà di una modifica. Sottolinea poi alcuni punti estremamente qualificanti del provvedimento, concernenti in primo luogo la previsione al comma 3 dell'articolo 1 del silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia della Commissione unica del farmaco sul confezionamento dei prodotti, nonchè la detassazione per le nuove confezioni richieste, di cui al successivo comma 6. A suo avviso, anche l'articolo 2 è particolarmente significativo, e pertanto è auspicabile la rapida conversione del decreto.

La senatrice MODOLO, concordando con l'illustrazione del relatore ed esprimendo apprezzamento per il provvedimento in esame, sottolinea a sua volta l'importanza del comma 3 dell'articolo 1, per quanto riguarda il silenzio-assenso. A suo avviso, peraltro, le disposizioni dell'articolo 1 sul confezionamento ottimale dei prodotti non dovrebbero essere limitate ai soli farmaci compresi nelle fasce a) e b), ma andrebbero estesi anche a quelli di fascia e), in quanto la questione non è di carattere soltanto economico, ma concerne profili di carattere più generale. Concorda poi con la proposta del senatore Martelli sulla confezione dei farmaci in quanto non solo permette un uso del farmaco personalizzato, ma soprattutto soddisfa diverse esigenze di carattere strettamente ecologico, con riferimento soprattutto alle problematiche dello smaltimento dei rifiuti.

Il senatore LAVAGNINI, esprimendosi criticamente sul decreto in esame, esprime l'avviso che esso risponda ad una logica di carattere settoriale, dato che vi sono in campo sanitario ulteriori urgenze che però a tuttora non sono ancora risolte ed investono in particolare il problema del ripiano dei debiti pregressi delle Regioni e delle USL.

La senatrice BETTONI BRANDANI esprime l'avviso che i rilievi critici del senatore Lavagnini abbiano un indubbio fondamento. Tuttavia essi sono originati da un vizio contenuto nella legge finanziaria dello scorso anno che stabiliva un tetto di spesa farmaceutica che poi non è stato rispettato. Una volta accertato lo sfondamento di tale tetto, sarebbe stato necessario intervenire tempestivamente con un provvedimento ad hoc. A suo avviso peraltro, anche se per il 1995 vengono individuati i criteri per la copertura finanziaria, il problema non è risolto per il 1996 e tantomeno le disposizioni contenute nella manovra finanziaria per il 1996, recentemente approvata, sono soddisfacenti in quanto l'onere ricade in definitiva sulle Regioni e pertanto è prevedibile che anche per quest'anno si ponga il problema di ulteriore sfondamento del tetto della spesa farmaceutica. A suo avviso inoltre il criterio del prezzo di riferimento è insufficiente per il contenimento della spesa farmaceutica e anche se l'introduzione dei farmaci generici costituirà senz'altro un mezzo per conseguire un risparmio di spesa, andrebbe fatto un ulteriore passo in avanti anche per reperire le necessarie risorse per i farmaci innovativi. A tale proposito la senatrice Bettoni Brandani sottolinea la necessità di cogliere l'occasione dell'esame di questo provvedimento per individuare strumenti di intervento relativi al 1996, secondo l'indirizzo contenuto nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea del Senato il 22 dicembre scorso in sede di esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996, tenendo altresì conto del fatto che la Commissione unica per il farmaco ha già chiesto al Governo un ulteriore intervento esplicativo al riguardo, ribadendo quei rilievi già emersi in sede di dibattito parlamentare sulla manovra economico-finanziaria. A suo avviso, occorrerebbe fare in modo che il contenimento della spesa farmaceutica per il 1996 possa essere realizzato attraverso interventi specifici quali potrebbero essere ad esempio l'azzeramento dell'IVA sui farmaci.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente ALBERTI CASEL-LATI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore DI ORIO, in sede di replica, esprime apprezzamento per le considerazioni del senatore Lavagnini, ritenendole ineccepibili sul piano sostanziale, in quanto sottolineano bene una certa sproporzione fra i vari interventi in campo sanitario. Condivide poi l'intervento della senatrice Bettoni Brandani soprattutto per quanto riguarda la necessità di coordinare eventuali proposte emendative con l'indirizzo espresso nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea il 22 dicembre scorso. Per quanto riguarda poi la proposta del senatore Martelli sul confezionamento dei farmaci, condivisa dalla senatrice Modolo, il relatore ritiene necessari un approfondimento ed una riflessione, in quanto sembra di difficile applicazione in Italia il modello americano che prevede appunto l'acquisto della quantità di farmaco necessaria per il ciclo tera-

peutico prescritto dal medico. Condivide quindi in linea generale gli orientamenti emersi nel corso della discussione ed in particolare la necessità, da più parti prospettata, di prevedere interventi correttivi della spesa anche per il 1996.

Ha quindi la parola il sottosegretario CONDORELLI per la replica. Dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione, fa presente che il provvedimento in esame non affronta alcune questioni che pure sono state esaminate negli incontri informali che il Ministro della sanità ha tenuto con le parti interessate e che saranno affrontate in modo specifico in altra sede. Il testo in esame detta disposizioni per coprire il fabbisogno ulteriore per la spesa farmaceutica, esigenza questa creatasi a seguito della verifica dei dati relativi alla spesa farmaceutica per i precedenti anni, dati che si sono rivelati poi sottostimati. Il sottosegretario Condorelli, con riferimento alle perplessità espresse dal senatore Lavagnini fa presente che altri provvedimenti prendono in considerazione il problema del ripiano dei debiti pregressi delle USL e delle Regioni (per queste ultime va sottolineato che il debito ammonta a ben 16.000 miliardi). Il provvedimento in esame è diretto ad una specifica esigenza concernente il settore farmaceutico, in quanto questa è materia rimessa al Governo. A suo avviso, peraltro, è assai probabile che il fabbisogno per il 1996 sia superiore ai 9700 miliardi previsti e pertanto sarà necessario provvedere per reperire le risorse aggiuntive, senza creare aggravi per i cittadini. A tale proposito va sottolineato che taluni farmaci innovativi hanno determinato un forte onere a carico dello Stato: in particolare, ad esempio, per il «beta interferone» è stato calcolato un onere di 240 miliardi annui. D'altra parte, se la Sanità continuerà ad essere caratterizzata da un orientamento prevalentemente solidaristico, non sarà possibile considerare il prodotto farmaceutico alla stregua di altri prodotti e di conseguenza sarà necessario prevedere per i farmaci un prezzo sorvegliato, proprio per soddisfare le esigenze dei cittadini, contenendo la spesa.

Per quanto riguarda i farmaci generici, il sottosegretario Condorelli esprime l'avviso che la loro introduzione in Italia, che costituisce una novità per il nostro Paese, siano rilevanti ai fini di un efficace sviluppo della politica del farmaco. La proposta del senatore Martelli relativa al confezionamento dei farmaci è condivisibile, tuttavia la normativa comunitaria non la rende attuabile, e parimenti, sempre in base ad una specifica direttiva dell'Unione europea, non è possibile semplificare il foglio illustrativo, soprattutto per quanto riguarda la parte delle controindicazioni, come suggerito dal senatore Xiumè. A tale proposito, egli auspica che, proprio durante il semestre di presidenza italiana all'Unione europea si colga l'occasione per sollevare tali problematiche, proponendo l'adozione di soluzioni diverse.

Il sottosegretario Condorelli ritiene altresì condivisibili i rilievi concernenti l'allegato. Per quanto riguarda l'articolo 2, egli ritiene che le relative disposizioni costituiscano un efficace deterrente per le ditte multinazionali che volessero imporre in Italia un prezzo superiore a quello estero.

Al di là dei vari rilievi emersi sul provvedimento, va però sottolineato che l'individuazione dei meccanismi per contenere la spesa farmaceutica, evitando gli sfondamenti del tetto programmato, costituisce un problema di difficile soluzione, in quanto il farmaco costituisce un prodotto fondamentale che impone tuttavia la necessità di distinguere i medicinali essenziali da quelli che non lo sono e a tale fine è stata individuata la fascia c) per la quale è previsto un onere di spesa di settemila miliardi.

Il presidente ALBERTI CASELLATI propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 17 gennaio alle ore 13.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(656) PEPE ed altri: «Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in via preliminare avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 1547 di iniziativa del senatore Xiumè e di altri senatori recante «Norme tendenti al miglioramento del sistema sanitario ed alla valorizzazione delle professionalità operanti al suo interno» che, al comma 7 dell'articolo 1 detta disposizioni che sembrerebbero analoghe a quelle contenute nel disegno di legge n. 656, attualmente all'esame. Pertanto rimette alla valutazione del relatore, e successivamente della Commissione, la verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 51 del Regolamento ai fini della congiunzione dei due disegni di legge per il prosieguo dell'esame. A suo avviso, peraltro, qualora la Commissione ritenesse di limitarsi ad esaminare il solo disegno di legge n. 656, si potrebbe poi valutare la possibilità di un'eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante, in modo da poter concludere rapidamente l'esame del disegno di legge.

Il senatore XIUMÈ esprime l'avviso, come primo firmatario del disegno di legge n. 1547 che un eventuale esame del solo disegno di legge n. 656 potrebbe innescare un contenzioso con altre categorie professionali, che pure sono soggette ad una ingiustificata disparità di trattamento. Pertanto auspica l'abbinamento dei due disegni di legge.

Il senatore PEPE dissente dalla posizione del senatore Xiumè, ritenendo che il disegno di legge n. 656 non costituisce una generale sanatoria, ma è diretto esclusivamente a soddisfare le legittime aspettative di un ben determinato numero di soggetti con la qualifica di personale sanitario dipendenti dagli enti previdenziali, così come indicato nel testo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo in attesa che il relatore esprima il proprio orientamento in merito alle questioni emerse. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C12*, (*034*)

Il senatore PETRUCCI interviene brevemente per sottolineare l'esigenza di un chiaro pronunciamento della Commissione in occasione del prossimo esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 553 (A.S. n. 2415), per impegnare il Governo ad attivarsi per una definitiva soluzione della questione degli indennizzi per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in seguito a trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

24 Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le riforme istituzionali, Motzo.

La seduca inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Ministro per le riforme istituzionali

(Seguito e conclusione dell'audizione. Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C23+, 0001-)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 20 dicembre scorso.

Il presidente COVIELLO introduce l'intervento del Ministro, ricordando che, non essendo stato possibile completame l'audizione il 29 novembre 1995, nella seduta odierna il rappresentante del Governo completerà le risposte alle richieste di chiarimento già avanzate dai membri della Giunta in quella occasione.

Il ministro MOTZO consegna alla Giunta una nota dal titolo «La transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria», elaborata per l'Ufficio Legislazione e Studi del Ministro per le riforme istituzionali. Viene, quindi, ad illustrare la situazione dell'insegnamento del diritto comunitario, osservando che esso fa parte dell'ordine degli studi in quasi tutte le facoltà. Riconosce che vi è peraltro un problema di aggiornamento sulle questioni insegnate, attesa la grande produzione giurisprudenziale della Corte di giustizia e anche per l'oggettiva difficoltà di tener dietro alla produzione normativa delle istituzioni comunitarie. Suppliscono fortunatamente all'aggiornamento le numerose riviste giuridiche specializzate.

Venendo, quindi, alla questione del deficit democratico nella Unione europea, il rappresentante del Governo, delineato per grandi linee il si-

stema di fonti normative che fa capo al Consiglio e alla Commissione europea, osserva – in particolare - che una peculiare connotazione del sistema stesso risiede nella mancanza di una diversificazione delle fonti stesse in relazione al soggetto produttore, e riconosce che tale particolare situazione non consente effettivamente di ritrovare nella produzione normativa dell'Unione europea quelle caratteristiche di collegamento con l'organo elettivo parlamentare che invece sono proprie delle leggi votate dai Parlamenti. Tuttavia – prosegue l'oratore – soprattutto per quanto riguarda la materia del bilancio – il Parlamento europeo va riguadagnando posizione e acquisendo un certo ruolo.

Un settore in cui particolarmente si avverte questa peculiarità è quello delle norme comunitarie che regolano l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive che spettano ai singoli e alle imprese in quanto cittadini dell'Unione europea, ove intervengono anche regolamenti comunitari: atti dei quali l'oratore sottolinea la caratteristica di forte divaricazione rispetto alla categoria classica della legge ordinaria. Infatti – egli osserva – pur avendo tali norme efficacia generale essi mancano completamente della caratteristica dell'astrattezza.

Alla luce di tali considerazioni e della particolare delicatezza delle questioni che esse involgono, il Ministro non può non essere d'accordo circa l'importanza cruciale del ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase di formazione del diritto comunitario. Egli cita al riguardo come significativo esempio il controllo preventivo esercitato dalla Camera dei Lords britannica.

Venendo, poi, ad illustrare i problemi connessi alla cosiddetta legge comunitaria annuale, il ministro Motzo esprime la convinzione che i meccanismi di trasposizione risulterebbero accelerati se il Governo potesse godere di una permanente abilitazione ad operare con lo strumento regolamentare per semplificare le procedure di riaggiustamento normativo che costantemente si rendono necessarie per dare ingresso nel sistema alle nuove norme introdotte attraverso la legge comunitaria medesima le quali norme spesso determinano effetti di abrogazione, anche implicita, o, comunque, producono effetti che impongono interventi di cosmesi legislativa.

Sul tema del futuro istituzionale dell'Unione europea, il ministro ritiene che in vista dell'allargamento si porranno parecchi problemi: soprattutto per quanto riguarda il previsto ingresso dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della Turchia, l'operazione va vista con cautela, soprattutto nel momento in cui occorrerà passare dalla gestione di un semplice spazio economico comune alla realizzazione di tutte le politiche previste dall'Unione.

Il ministro Motzo passa, quindi, ad affrontare la questione sottopostagli – che egli giudica veramente centrale - del ruolo delle assemblee parlamentari nel processo di costruzione dell'Unione europea.

Con una breve interruzione il presidente COVIELLO evoca, in questo contesto, lo strumento della cosiddetta riserva di scrutinio nella fase ascendente che è utilizzato con successo già da alcuni Parlamenti come quello danese e britannico, chiedendo se il Governo vedrebbe con favore un inserimento nel nostro sistema di una analoga possibilità. La domanda è legata soprattutto a proposte che si delineano nell'ambito della preparazione della Conferenza intergovernativa le quali vorrebbero che

il Consiglio soprassedesse alla definizione delle proposte legislative finchè non sia trascorso un certo periodo di tempo che sarebbe riservato ai Parlamenti nazionali per assumere una propria posizione al riguardo.

Riprendendo la propria esposizione il ministro MOTZO riconosce che il Governo ha sicuramente bisogno di ottenere dal proprio Parlamento istruzioni nel negoziato comunitario. Ritiene, peraltro, che la riserva di scrutinio abbia anche delle implicazioni di appesantimento del processo decisionale. Sottolinea, quindi, che il ruolo del Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo ha un impatto rilevante anche per quanto riguarda le questioni di bilancio, in particolare nella ripartizione degli oneri e relativa redistribuzione delle risorse.

Su tale ultimo aspetto il senatore BAGNOLI mette in evidenza quella che egli ritiene una grave inadempienza del Governo il quale non assicura – a suo giudizio – una adeguata informazione agli enti locali in merito alle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione europea.

Il Ministro MOTZO concorda con l'osservazione del senatore Bagnoli anche se tale risultato è dovuto – egli osserva – anche ad una specifica politica in tal senso della Commissione europea la quale preferisce provvedere, talora, come in Italia, con scarsi risultati, alla gestione delle informazioni sui finanziamenti che essa eroga.

Peraltro, prosegue il Ministro, alcuni interventi per un miglioramento dell'informazione sono stati effettuati: al riguardo egli menziona l'istituzione della cosiddetta cabina di regia introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ed anche l'azione delle associazioni di settore, alcune delle quali si sono organizzate per fornire tali servizi ai propri aderenti.

Riportandosi alla già segnalata ternatica del ruolo del Parlamento nella trasposizione delle norme comunitarie, il Ministro riconosce che il cronico ritardo in tale adempimento dipende anche da una non adeguata organizzazione dell'Amministrazione pubblica. Ricorda, altresì, che la mancata trasposizione entro il termine previsto produce –secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – la possibilità di richiedere il risarcimento del danno al titolare della situazione giuridica soggettiva lesa dalla mancata trasposizione. Di tale giurisprudenza – sottolinea il rappresentante del Governo – occorrerà valutare attentamente gli effetti nell'ambito del principio di responsabilità contabile dei dipendenti pubblici.

Segue un breve scambio di opinioni sui rimedi possibili per superare le incertezze dei tempi di trasposizione del diritto comunitario e i cronici ritardi di cui soffre la legge comunitaria annuale.

Il Presidente COVIELLO richiama l'attenzione sulla proposta di riforma del Regolamento recentemente da lui presentata unitamente ad altri componenti della Giunta (Doc. II, n. 20) ove – tra l'altro – si prevede l'istituzione di una sessione comunitaria annuale per dare tempi certi all'approvazione del periodico disegno di legge comunitaria. Il Presidente ritiene inoltre che con eventuali riforme istituzionali si dovrà affrontare più radicalmente l'aspetto della partecipazione del Parlamento alla fase di formazione del diritto comunitario e anche l'altro del periodico riaggiustamento dell'ordinamento nazionale necessitato dall'ingresso alle norme di recepimento. Giunte

Il senatore CUFFARO si domanda se una Commissione bicamerale non potrebbe svolgere queste funzioni.

Anche il senatore MAFFINI pensa che occorrerebbe rivedere le problematiche in questione alla luce di una complessiva riforma istituzionale.

Il Ministro MOTZO riterrebbe preferibile, come già da lui prospettato, una abilitazione permanente dell'Esecutivo.

Il Presidente COVIELLO afferma che fino a quando non vi sarà una piena partecipazione del Parlamento alla fase di formazione del diritto comunitario non sarebbe conveniente affidare *in toto* al Governo la gestione di tale aspetto: anche perchè – precisa l'oratore –nel disegno di legge comunitaria il Parlamento può – se lo vuole – delegificare interi settori normativi.

Il Ministro MOTZO non può che ribadire l'esigenza che il Parlamento vari in tempo utile il disegno di legge comunitaria.

Il senatore DUJANY tornando, invece, alle richieste di chiarimenti da lui già avanzate al Ministro, sottolinea che le competenze delle Regioni a statuto speciale risultano spesso prevaricate dalla normativa comunitaria lamentando, altresì, che le competenze regionali non sono state adeguatamente salvaguardate e che sotto tale profilo la legge n. 86 del 1989 è risultata disattesa.

Il ministro MOTZO ricorda che purtroppo la situazione descritta dal senatore Dujany si presenta in un panorama molto diversificato poichè non tutte le Regioni hanno mostrato la stessa sollecitudine nell'adempiere ai compiti di recepimento che loro spettavano, tanto è vero che il Governo è dovuto ricorrere a meccanismi sostitutivi per non risultare inadempiente con l'Unione europea. In altre occasioni, come nella vicenda che ha opposto l'azienda Biondi Santi alla Regione Toscana, la regione non ha invece correttamente trasposto le direttive comunitarie.

Con tutta la cautela che l'ipotesi involge, anche perchè rientra nella competenza del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il ministro Motzo ricorda che fra le varie ipotesi allo studio vi è anche quella di una ipotetica distinzione fra regioni secondo la rispettiva capacità di svolgere compiutamente il proprio ruolo. Si tratta – prosegue il ministro – quasi di una idea di regioni a velocità differenziata. Questa differenziazione potrebbe avere effetti non solo sul trasferimento delle competenze, ma anche sull'ammontare dei finanziamenti statali, senza contare che una parte delle risorse trasferite viene da fondi messi a disposizioni dall'Unione europea. In sede di potenziamento delle competenze delle regioni si potrebbe mettere anche allo studio l'ipotesi che le regioni intrattengano rapporti diretti con l'Unione europea.

Il senatore DUJANY osserva che in tale ultimo senso gli è sembrato di poter interpretare un passaggio dell'intervento pronunciato ieri dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati.

Il presidente COVIELLO ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA (A007-000, C23*, 0006-)

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta del prossimo martedì 16 gennaio interverrà il ministro Fagiolo, rappresentante personale del Ministro degli affari esteri per i lavori preparatori della Conferenza intergovernativa per la modifica del Trattato di Maastricht.

La seduta termina alle ore 10,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente Marco TARADASH

Interviene il Ministro delle poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAMBINO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI (R033 004, B60°, 0052°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, e come è oramai consuetudine, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE RELATIVA AL PARERE SULLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA RAI E MINISTERO DELLE POSTE È TELECOMUNICAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1993, N. 206, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (R139 b00, B60+, 0001-)

Il presidente Marco TARADASH ricorda che nella seduta del 21 dicembre scorso la Commissione ha iniziato l'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle poste e la RAI. Egli ha successivamente indirizzato al Ministro delle poste e telecomunicazioni una lettera nella quale, facendo presente l'intendimento della Commissione di ascoltare un rappresentante del Governo (che non era intervenuto nella scorsa seduta), ha chiesto che l'esecutività del contratto restasse temporaneamente sospesa, per dar modo alla Commissione di proseguire e concludere l'esame, rendendo il parere previsto. Con nota del 27 dicembre scorso, il Ministro ha risposto di non avere difficoltà ad accedere a tale richiesta.

Dopo aver ricordato che nella precedente seduta alcuni parlamentari avevano formulato ipotesi di modifica dello schema di contratto, informa che successivamente sono pervenute alla segreteria della Commissione ulteriori proposte di modifica – che potranno essere illustrate in questa sede -, e che altre ancora sono state preannunciate.

Il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAM-BINO, fa presente di aver predisposto alcune osservazioni, riferite alle proposte di modifica formulate nella precedente seduta: ritiene peraltro opportuno individuare il quadro complessivo delle osservazioni che la Commissione intende discutere, sulle quali si impegna a formalizzare quanto prima il proprio punto di vista.

Il deputato Francesco STORACE ritiene utile illustrare già nella presente seduta la proposta, che contestualmente formula, di sopprimere la possibilità di concludere convenzioni relative all'uso di «Televideo» tra la RAI ed alcuni enti locali. Servendosi di tale possibilità, già oggi svariati enti locali divulgano notizie ed informazioni ai cittadini, concernenti la loro attività istituzionale: ma in vari casi tali attività sono state fonte di polemiche, quali quelle relative all'attività degli organi del comune di Roma. Le notizie che in proposito sono pubblicate sulle edizioni per il Lazio di «Televideo», in esecuzione di una convenzione sottoscritta dal Comune, spesso non consentono di cogliere le diverse posizioni politiche che sono sottese a ciascuna di esse, e possono costituire esclusivamente la voce della parte politica dominante.

Dopo che il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAMBINO, ha chiesto di conoscere se la critica formulata dal deputato Storace intende suggerire una soppressione di tale servizio, ovvero se esso possa essere continuato con una diversa impostazione, il deputato Francesco STORACE ritiene che la tipologia di informazione diretta attualmente fornita, che esalta tutto ciò che è compiuto dall'amministrazione contraente, committente di tale servizio, possa risultare una deformazione della realtà. Invita quindi il Ministro a formulare soluzioni tecniche per una differente impostazione del servizio stesso.

Il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAM-BINO, ritiene allora che possa essere istituito una sorta di «filtro», operato dai giornalisti della RAI, in applicazione dei criteri di imparzialità, obiettività e completezza dell'informazione, sulle notizie che provengono direttamente dall'amministrazione committente. Su tale punto si dichiara comunque aperto alle soluzioni che la Commissione dovesse indicare.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha fatto presente che, secondo la sua valutazione, il punto di vista da ultimo espresso dal Ministro dovrebbe essere condiviso dalla Commissione, il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI si domanda con preoccupazione quale interpretazione possa essere data all'istituto del «filtro» giornalistico ora proposto.

Il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAM-BINO, ricorda che le informazioni fornite da Televideo possono consistere in notizie elaborate dai giornalisti RAI (a tale elaborazione, pertanto, si applicano i criteri di obiettività e completezza dell'informazione) ed informazioni provenienti direttamente dalle amministrazioni

locali, per le quali - lo ribadisce - si deve decidere se operare o meno un «filtro».

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI ritiene che se si decide di trasmettere integralmente le informazioni provenienti da talune amministrazioni pubbliche, deve allora essere contestualmente prevista la possibilità che le opinioni di tutte le componenti politiche rappresentate in tali organi siano esposte in modo adeguato e paritario.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea che le amministrazioni locali possono dar luogo a tre tipologie di informazione. La prima riguarda le informazioni meramente di servizio e di pubblica utilità; la seconda, le informazioni circa l'attività della Giunta e del Consiglio comunale. La terza tipologia concerne la vera e propria informazione politica, relativa alle posizioni assunte dalle varie componenti in seno ai rispettivi collegi. A suo avviso, i primi due tipi integrano la trasmissione di mere informazioni: nel terzo caso si deve specificare che la relativa attività non può prescindere dai canoni professionali di obiettività e completezza dell'informazione.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN ha sottolineato che l'informazione politica – al contrario di quella di servizio, che a suo parere non dà luogo a problemi – non dovrebbe affatto trovare collocazione su Televideo, il deputato Francesco STORACE fa presente che i comunicati del Sindaco, che possono a volte apparire su certe edizioni di Televideo, rappresentano un problema analogo a quello che si volle sollevare quando, essendo l'onorevole Berlusconi presidente del Consiglio dei ministri, si lamentò che l'informazione fornita da tale organo finisse con l'istituire un telegiornale del Presidente del Consiglio.

La Convenzione potrebbe prevedere l'affidamento a giornalisti della RAI di tutto il servizio di informazione sull'attività delle amministrazioni locali: ogni censura ai contenuti di tale informazione potrà in tal modo essere direttamente riferita ai giornalisti, che ne risponderanno in base ai canoni oggettivi della deontologia della loro professione. Ma la situazione attuale dà luogo ad inconvenienti: a lui è capitato di essere attaccato, dalle pagine di Televideo, dal Sindaco di Roma, senza che gli utenti potessero essere edotti dell'occasione che aveva motivato tale attacco.

Il senatore Francesco DE NOTARIS ricorda che gli Uffici-stampa delle amministrazioni locali di una certa dimensione (come le Regioni ed i Comuni delle grandi città) sono in genere formati da giornalisti professionisti, o perlomeno pubblicisti: la proposta dell'onorevole Storace, allora, potrebbe avere l'effetto controproducente di far soggiacere il prodotto dell'attività di un professionista alla valutazione discrezionale di un altro giornalista, in violazione dei principi deontologici cui la categoria si riferisce. Si potrebbe semmai stabilire che i comunicati delle amministrazioni non sono sottoposti a tale vaglio solo se redatti da professionisti.

Il senatore Antonio FALOMI preannuncia la formalizzazione di svariate proposte di modificazione dello schema di contratto, che si riferiscono a tre distinte questioni. La prima concerne la previsione che la RAI, obbligata dal contratto a fornire una serie di informazioni, su svariati temi, al Ministero delle Poste, trasmetta le medesime informazioni, a titolo di mera comunicazione, anche alla Commissione di vigilanza, ed alle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento competenti per materia. La seconda questione, riguarda l'inopportunità che la «copertura» del territorio nazionale da parte del «segnale» di RAI 3 sia prevista in una percentuale inferiore a quella indicata per le altre due reti. La terza questione concerne l'inopportunità che la Convenzione preveda tipologie di trasmissioni codificate, particolarmente tenendo conto che sull'argomento delle trasmissioni codificate e della pay-tv è da tempo in discussione al Senato un disegno di legge di conversione.

Il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAM-BINO, in relazione alla prima delle questioni sollevate dal senatore Falomi, ritiene che possano essere trasmesse alle Commissioni parlamentari le medesime informazioni che la Convenzione prevede siano fornite al Ministero. Circa la seconda questione, fa presente che lo schema di contratto in esame è destinato a restare in vigore solo per un anno, a differenza di quelli analoghi che saranno sottoscritti in seguito, e che in un arco temporale così esiguo l'estensione delle aree «coperte» dalla Terza rete appare tecnicamente irrealizzabile; non si opporrebbe, peraltro, ad una precisazione testuale in tal senso che risulti meramente programmatica. Circa la possibilità che la RAI proceda a trasmissioni codificate, ritiene che nel contratto potrebbe specificamente precisarsi il carattere esclusivamente sperimentale dell'iniziativa.

Il senatore Antonio FALOMI, a tale ultimo proposito, reputa insufficiente la soluzione proposta, che riprende un emendamento presentato al disegno di legge di conversione al Senato.

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI sottolinea la propria contrarietà al disposto dell'articolo 19 del contratto (che propone di sopprimere per intero, o quanto meno limitatamente all'ultima parte), con il quale si istituirebbe surrettiziamente quella «Quarta rete» radiotelevisiva, dedicata ai lavori parlamentari, che la legge Mammì ha previsto, e che dovrebbe avere perlomeno una differente dotazione tecnica.

Dopo che il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAMBINO, ha fatto presente che le previsioni dell'articolo 19 sono state redatte dietro espressa richiesta dei Presidenti delle due Camere, il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI dichiara che le Presidenze delle Camere non hanno mai congiuntamente effettuato una simile richiesta.

Il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAM-BINO, precisa che l'iniziativa dei Presidenti delle Camere non fu avanzata contestualmente, ma è senz'altro riferibile ad entrambi i Presidenti, ed è stata confermata da una successiva dichiarazione del Presidente della Camera. Con essa si auspica l'affidamento al servizio pubblico radiotelevisivo del compito di trasmissione delle sedute del Parlamento, successivamente alla scadenza della Convenzione conclusa con una ra-

dio privata: egli non si opporrebbe ad una modifica del contratto che espliciti tale collocazione temporale.

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI ritiene che il testo della Convenzione lasci intendere invece che l'affidamento di tale servizio alla radiotelevisione pubblica debba avere luogo immediatamente, e ciò violerebbe l'accordo concluso con l'emittente privata, che è Radio radicale, pure definito su conforme deliberazione dei competenti organismi della Camera e del Senato. Quel che è più grave, tuttavia, è che tale norma istituisce una «Quarta rete» prevedendo esclusivamente l'attivazione di una emittente in onde medie, e quattro in modulazione di frequenza: la «Quarta rete» non può consistere solo in questo, e per tale ragione ritiene la relativa previsione illegittima.

Il relatore Guglielmo ROSITANI ritiene opportuno, considerando le numerose osservazioni formulate dai colleghi, che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta, e che tali osservazioni possano essere tormulate in modo tale da consentire una presa di posizione complessiva del Governo e della Commissione.

Dopo che il Ministro delle Poste e telecomunicazioni, prof. Agostino GAMBINO, ha convenuto con l'impostazione che il relatore intende dare al seguito dei lavori, il Presidente Marco TARADASH ritiene opportuno stabilire un termine entro il quale i colleghi che intendono formulare ulteriori osservazioni debbano farle pervenire alla segreteria della Commissione. Consentendovi la Commissione, indica quindi a tale scopo le ore 14,30 di domani, giovedì 11 gennaio 1996, e rinvia ad altra seduta il seguito della discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

57. Seduta

Presidenza del Presidente BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO (R046 001, B65), 0010)

Il Presidente, ripercorsa l'attività svolta dal Comitato in ordine alla organizzazione e alla gestione del SISDE, concretata anche in atti formali presentati al Parlamento e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, invita il Ministro dell'interno a informare il Comitato sulla documentazione prodotta dalla cosiddetta «fonte Achille», raccolta dal SISDE e riguardante fatti, atti e protagonisti della vicenda giudiziaria di Tangentopoli.

Il Ministro dell'interno riferisce al Comitato sull'argomento indicato dal Presidente e risponde successivamente a una serie di questioni proposte dai senatori Boso, Marchetti e Ballesi e dai deputati Soda, Lazzati, Neri e Di Muccio.

A conclusione dell'audizione il Ministro, dopo aver comunicato che è stata istituita una Commissione di inchiesta amministrativa sulla organizzazione e sui criteri di gestione del SISDE, si riserva di integrare le risposte fornite nel corso della odierna audizione e annuncia che convocherà il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CHS) al fine di compiere una approfondita valutazione, in quella sede, dell'operato del Direttore del SISDE.

Il presidente Brutti, preso atto, a nome del Comitato, dell'annuncio, da ultimo formulato, del Ministro Coronas, dichiara conclusa l'audizione e sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 19,30).

Alla ripresa della seduta, dopo che il Presidente ha sintetizzato le circostanze emerse nella audizione del Ministro dell'interno, si svolge un ampio dibattito nel quale intervengono i senatori Marchetti e Boso e i deputati Di Muccio, Soda, Lazzati e Neri.

In considerazione dello sviluppo della discussione, il Presidente propone che il Comitato prosegua il dibattito odierno in un'apposita seduta da convocare per domani.

Accogliendo la proposta del presidente Brutti, il Comitato decide di tornare a riunirsi domani, giovedì 11 gennaio 1996, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno «Valutazione dell'operato del Direttore del SISDE e delle risultanze dell'audizione del Ministro dell'interno in ordine alla documentazione acquisita dal SISDE relativa a indagini giudiziarie e a magistrati».

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente GIUGNI

La seduta inizia alle ore 18.

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori della Commissione.
(A007 000, B68⁴, 0001)

Dopo brevi interventi di alcuni commissari, il PRESIDENTE avverte che, a causa del dibattito sulle comunicazioni del Governo in corso alla Camera, la seduta odierna è rinviata a mercoledi 17 gennaio 1996, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

80° Seduta

Presidenza del Presidente PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1130-B) MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2145) FOLLONI ed altri. - Nuove norme sulla nomina del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa

(Parere alla 8º Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore PERLINGIERI, si conviene di rimettere alla sede plenaria l'esame dei disegni di legge in titolo.

(1988) MANCINO ed altri. - Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione

(Parere su emendamenti alla 4º Commissione: in parte contrario, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il contenuto delle proposte di modifica trasmesse dalla Commissione di merito, rilevando che gli emendamenti 1.2, 1.1 e 2.1 attribuiscono competenze improprie a organismi di formazione parlamentare: al riguardo propone un parere contrario. Quanto all'emendamento 1.3, propone un parere favorevole, pur osservando che nell'attività di ricerca e conservazione delle fonti dovrebbe essere promossa l'attività delle istituzioni permanenti che operano nel settore, piuttosto che quella di un organismo temporaneo. Circa l'emendamento 1.0.1, propone un parere favorevole, con la raccomandazione di introdurre una formulazione che tenga maggiormente conto dell'autonomia degli istituti scolastici.

Sulla proposta del relatore conviene la Commissione.

(2166) Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 4º Commissione: in parte non ostativo; in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, pronunciandosi in senso critico sull'emendamento 5.7, che inopportunamente limita le possibilità di nomina del Segretario generale della difesa ai soli funzionari civili.

Il presidente PERLINGIERI richiama l'attenzione sulla lettera d) di cui all'emendamento 1.1, che a suo avviso introduce una eccessiva rigidità nella struttura di vertice del Ministero, determinando impropriamente un numero minimo di Sottosegretari.

Concorda in tal senso il RELATORE, che rileva l'opportunità di coordinare l'intero emendamento con la legge n. 400 del 1988. Quanto agli altri emendamenti, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

Con le osservazioni critiche esposte nell'esame, in ordine agli emendamenti 1.1 e 5.7, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(2066) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 (Parere alla 3º Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2101) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale

(Parere alla 3º Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994

(Parere alla 3: Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge.

(2191) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 (Parere alla 3' Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI si conviene di formulare un parere non ostativo sul disegno di legge.

(1857) PALOMBI. - Modifica ed integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni della Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

(1883) CASTELLANI ed altri. - Provvidenze per i comuni della comunità montana della Valnerina

(Parere alla 13º Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI illustra i disegni di legge e propone un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2365) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

(Parere alla 7' Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, si conviene di confermare il parere favorevole reso sul precedente decreto.

(1936) LOMBARDI-CERRI. - Riconoscimento e regolamentazione del servizio di verifica degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas, a valle del misuratore di portata

(Parere alla 13 Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore GUBBINI si sofferma sull'articolo 3, lettera a), che a suo avviso introduce una prescrizione restrittiva non giustificata sulla forma giuridica dei soggetti ammessi all'attività in questione, tale da risultare lesiva del principio di concorrenza e irragionevole sotto il profilo dell'eguaglianza. Quanto alla lettera c) del medesimo articolo, ritiene che i titoli di studio ivi indicati siano da un lato limitativi e dall'altro non idonei ad assicurare la necessaria qualificazione professionale.

Con tali osservazioni, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(249) LONDEI. - Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario

(371) COSTA ed altri. - Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione

(950) VOZZI ed altri. - Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

(1041) PEDRIZZI ed altri. - Modifica al contenzioso tributario

(1723) PEDRIZZI ed altri. - Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate

(2057) Disposizioni in materia di contenzioso tributario

(2088) MOLINARI ed altri. - Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario

(Parere alla 6 Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il contenuto del disegno di legge governativo, proponendo al riguardo un parere favorevole. Si sofferma quindi sugli altri disegni di legge, formulando del pari una proposta favorevole.

La Sottocommissione accoglie le proposte di parere avanzate dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 9,40.

GIUSTIZIA (21)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

62º Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2101) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale: parcre favorevole;

(2191) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa fatto a Mosca il 14 ottobre 1994, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6ª Commissione:

(2411) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542 recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio: parere favorevole:

alla 11ª Commissione:

(1925) BASTIANETTO. Norme per il diritto al lavoro dei disabili: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(1608) TERRACINI ed altri. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

82º Seduta

Presidenza del Presidente COPERCINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Vegas, per la pubblica istruzione Corradini e per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il sottosegretario VEGAS fa presente che non è, al mo nento, possibile valutare la congruità della copertura finanziaria di alcuni dei provvedimenti iscrittì all'ordine del giorno della Sottocommissione, in attesa della definizione delle conseguenze del provvedimento collegato con l'accantonamento di segno negativo di cui alla legge finanziaria per il 1996.

Il senatore MANTOVANI sottolinea che il problema evidenziato dal rappresentante del Governo riveste carattere generale, per cui sarebbe opportuno esaminarlo in sede plenaria. Propone pertanto di rinviare l'esame di tutti i provvedimenti la cui copertura finanziaria sia effettuata a valere sui fondi speciali.

Si associa il Presidente COPERCINI.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame dei provvedimenti la cui copertura finanziaria è attuata mediante riferimento ai fondi speciali, ad eccezione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali. (2066) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990

(Parere alla 3º Commissione. Favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la cooperazione in materia ambientale. Per quanto di competenza non vi sono problemi, in quanto il provvedimento, la cui clausola di copertura è riferita al triennio 1995-1997, rientra tra quelli per i quali è ammissibile lo slittamento all'esercizio successivo delle quote di fondo speciale destinate alla copertura.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea l'opportunità che la decorrenza del provvedimento sia trasferita all'esercizio finanziario 1996 e richiama le considerazioni di carattere generale precedentemente formulate.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria del provvedimento sia riferita al triennio 1996-1998 e nel presupposto che la quota relativa del fondo speciale di parte corrente sia resa disponibile in seguito ai provvedimenti finanziari adottati dal Governo.

(2101) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale

(Parere alla 3º Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di estradizione e assistenza giudiziaria penale. Per quanto di competenza non vi sono problemi, in quanto il provvedimento, la cui clausola di copertura è riferita al triennio 1995-1997, rientra tra quelli per i quali è ammissibile lo slittamento all'esercizio successivo delle quote di fondo speciale destinate alla copertura.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea l'esigenza di riformulare la clausola di copertura finanziaria con traslazione al triennio 1996-1998, richiamando altresì le considerazioni di carattere generale precedentemene formulate.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la copertura finanziaria del provvedimento sia riferita al triennio 1996-1998 e nel presupposto che la quota relativa del fondo speciale di parte corrente sia resa disponibile in seguito ai provvedimenti finanziari adottati dal Governo.

(2190) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3º Commissione. Favorevole)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia in materia di navigabilità aerea. Non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, che non comporta oneri finanziari e sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2191) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994, approvato dalla camera dei deputati

(Parere alla 3º Commissione, Favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa. Per quanto di competenza, non vi sono problemi da segnalare sul provvedimento, la cui clausola di copertura finanziaria è riferita al triennio 1995-1997, in quanto si tratta dell'adempimento di obblighi internazionali, per i quali è consentito lo slittamento all'esercizio successivo delle quote di fondo speciale destinate alla copertura.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2292) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Parere alla 12º Commissione. In parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre 1995.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori chiarimenti dal Tesoro, il quale aveva espresso avviso contrario, per mancanza di copertura finanziaria, sul comma 5 dell'articolo 8.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce il parere contrario del Tesoro sul comma 5 dell'articolo 8, che consente di ricoprire i posti negli organici dei SERT, anche se non istituiti alla data del 31 ottobre 1992. La mancanza di tale riferimento temporale comporta infatti un aggravio di spesa non quantificato e privo della necessaria copertura finanziaria. Per quanto riguarda poi il comma 5 dell'articolo 2, su cui il relatore aveva formulato osservazioni nella precedente seduta, si rimette alle valutazioni della Sottocommissione.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 5 dell'articolo 8, precisando che tale parere di contrarietà potrebbe essere superato introducendo nella norma l'indicazione temporale suggerita dal rappresentante del Governo, dalla quale deriverebbe l'esclusione di oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Il presidente COPERCINI ritiene che l'indicazione proposta dal relatore implicherebbe una valutazione sul merito del provvedimento, che esula dalla competenza della Commissione bilancio.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 5 dell'articolo 8, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente inoltre che tale parere di contrarietà potrebbe essere superato introducendo nella norma il riferimento alla data del 31 ottobre del 1992, entro la quale devono risultare istituiti i posti da attribuire negli organici dei SERT. Osserva infine che l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 costituisce una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato.

(2417) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa

(Parere alla 8º Commissione, Favorevole)

Il relatore MANTOVANI osserva che il decreto-legge contiene disposizioni volte a favorire gli interventi nel campo del trasporto rapido di massa. In particolare, viene stabilito il limite massimo del 50 per cento dell'investimento per i mutui garantiti dallo Stato, in linea con quanto previsto dal CIPE per i programmi promossi dagli enti locali.

Viene anche aumentato da 3 a 4 il numero degli esperti della Commissione di alta vigilanza. Su tale ultima disposizione appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alla insussistenza di un aggravio di spesa.

Il sottosegretario VEGAS fa presente, in merito all'eventuale aggravio di spesa derivante dall'aumento del numero degli esperti della Commissione di alta vigilanza, che il tetto dei compensi da corrispondere ai membri della Commissione in questione risulta invariato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta. (1395) Emendamenti al disegno di legge: CARINI ed altri: Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (Parere alla 9 Commissione. Favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso, in data 25 luglio 1995 parere di nulla osta ad eccezione che per l'articolo 5, comma 2, sul quale il parere è stato contrario.

Gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non presentano problemi di carattere finanziario. Segnala quindi che l'emendamento 5.2, ove accolto, supererebbe la contrarietà formulata nel parere sul testo del disegno di legge.

I sottosegretari VEGAS e PRESTAMBURGO dichiarano di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, segnalando che l'emendamento 5.2, ove accolto, supererebbe la contrarietà formulata nel parere sul testo del disegno di legge.

(2194) Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri (Parere alla 7º Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che il disegno di legge, approvato dalla Camera, prevede una nuova disciplina dell'erogazione dei contributi alle istituzioni culturali. Va tenuto presente che la legge collegata alla finanziaria, ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1, ha modificato il regime preesistente unificando gli stanziamenti in un unico capitolo per ogni ministero e riducendo del 20 per cento l'importo degli stessi. Alla luce di ciò, il parere di nulla osta andrebbe condizionato alla riformulazione dell'articolo 9 mediante l'indicazione del nuovo capitolo di spesa e la soppressione del comma 2.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore e propone che l'articolo 9 del disegno di legge sia riformulato nei seguenti termini: «Per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è utilizzato lo stanziamento del capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 9 sia riformulato nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6')

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5ª Commissione:

(2396) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste, parere favorevole;

(2397) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale, parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 11 e 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste (2396).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale (2397).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (2402).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri (2403).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (2409).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2415).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonchè per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2416).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa (2417).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile (2419).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2423).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (2424).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2426).

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2349).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57), comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
 - MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
- DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GUALTIERI. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVATO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PASQUINO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. VILLONE ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FARDIN. Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CORASANITI. Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERLINGIERI ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LA LOGGIA e FIE-ROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GARATTI ed altri. --Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PORCARI. Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della. Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TABLADINI e BRICCA-RELLO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVI ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

VII. Esame del disegno di legge:

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FIEROTTI e LA LOG-GIA. - Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

- IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FIEROTTI ed altri. Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LORENZI e PREIONI. -Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GEI ed altri. Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) (Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERLINGIERI ed altri. Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) (Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI ed altri. Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).
- X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (102).
- PREIONI. Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (161).
- FIEROTTI. Norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (1139).
- GUERZONI ed altri. Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (1695).
- ZACCAGNA. Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici (1696).

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).

- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).
- II. Esame del disegno di legge:
- CAPUTO ed altri. Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CONTESTABILE ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- SERENA e PAINL ~ Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
- GARATTI ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).

GIUSTIZIA (2.)

Giovedi 11 gennaio 1996, ore 15,30

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di usura (987) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Esame dei disegni di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2296) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2343) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- I Seguito cell'esame dei disegni di legge:
- BRIGANDÌ ed altri. Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche alla legge 29 novembre 1971,
 n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).
- II. Esame cei disegni di legge:
- SERENA e PAINI. Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).
 - CONTESTABILE ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- GARATTI ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).

DIFESA (4.)

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCINO ed altri. Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione (1988).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BERTONI ed altri. Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).
- DE NOTARIS ed altri. Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).
- DE NOTARIS ed altri. Nuove norme in materia di servizio di leva (440).

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (2362).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).
- LONDEI. Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991,
 n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).

- COSTA ed altri. Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).
- PEDRIZZI ed altri. Modifica al contenzioso tributario (1041).
 - PEDRIZZI ed altri. Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

III. Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonche disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).

INDUSTRIA (10.)

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 9

- 1. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LARIZZA ed altri. Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
 - LOMBARDI-CERRI ed altri. Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).
- BECCARIA ed altri. Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).
- II. Esame dei disegni di legge:
- PALOMBI ed altri. Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE (2245).
- LOMBARDI-CERRI. Riconoscimento e regolamentazione del servizio di verifica degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas, a valle del misuratore di portata (1936).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- LADU ed altri. Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, della petizione n. 159, relativa ai crediti di imprese italiane nei confronti di debitori nigeriani.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedi 11 gennaio 1996, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altri. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).
- BASTIANETTO. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1925).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione».

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2343) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IGIENE E SANITÀ (12.)

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossi-codipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2292).
- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale (2350).
- Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali (656).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (2342).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIONISI. Istituzione del Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso il centro di coordinamento donazioni e attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo (1605).
- TERRACINI ed altri. Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1608).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Giovedì 11 germato 1996, ore 9

Esame dei dati acquisiti dalle Case farmaceutiche in merito a finanziamenti erogati ad Istituti di ricerca.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 9

Discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Giovedì 11 gennaio 1996, ore 14,30

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania.

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.